

XVI legislatura

A.S. 1534:

"Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"

Maggio 2009
n. 41



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Ha collaborato la dott.ssa Laura Di Pucchio
nell'ambito di uno stage di studio presso il Servizio
Bilancio del Senato*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

Introduzione Una analisi aggregata.....	1
Capo I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza.....	6
<i>Articolo 1 (Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 2 (Realizzazione urgente di abitazioni).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese).....</i>	<i>11</i>
Comma 1	11
Commi 2-4 e 6.....	17
Comma 5	20
<i>Articolo 4 (Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici).....</i>	<i>20</i>
Comma 1, lettere a) e b).....	20
Commi 2-4	22
Comma 5	24
Commi 6-9	36
<i>Articolo 5 (Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)</i>	<i>38</i>
Commi 3 e 4	38
Commi 9 e 11	39
<i>Articolo 6 (Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari).....</i>	<i>40</i>
Comma 1, lettere a), i), l), o), p)	40
Comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), m).....	42
Comma 1, lettere h), q), r).....	46
Comma 1, lettera n).....	47
Commi 2-4	51
<i>Articolo 7 (Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)</i>	<i>52</i>
<i>Articolo 8 (Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese).57</i>	<i>57</i>
Capo II Misure urgenti per la ricostruzione.....	62
<i>Articolo 9 (Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)</i>	<i>62</i>
Capo III Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate	65
<i>Articolo 10 (Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale).....</i>	<i>65</i>

Capo IV Misure per la prevenzione del rischio sismico.....	68
<i>Articolo 11 (Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico).....</i>	<i>68</i>
Capo V Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria	75
<i>Articolo 12 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi)</i>	<i>75</i>
<i>Articolo 13 (Spesa farmaceutica e altre misure in materia di spesa sanitaria) ..</i>	<i>82</i>
<i>Articolo 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie).....</i>	<i>87</i>
Capo VI Disposizioni finali	91
<i>Articolo 15 (Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica).....</i>	<i>91</i>
<i>Articolo 16 (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)</i>	<i>92</i>
<i>Articolo 17 (Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)</i>	<i>96</i>
<i>Articolo 18 (Copertura finanziaria).....</i>	<i>98</i>

Introduzione

Una analisi aggregata

L'analisi che segue riepiloga, per il triennio 2009-2011 e in forma aggregata, gli effetti finanziari delle misure contenute nel decreto-legge n. 39 del 2009¹.

L'analisi si basa sui dati contenuti nelle relazioni tecniche e negli allegati riepilogativi degli effetti finanziari².

La tabella 1 sintetizza, per il triennio 2009-2011, gli effetti del decreto-legge, espressi in termini di saldo netto da finanziarie (SNF); la tabella 2 propone la medesima analisi in termini indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (IN)³. La prospettazione articola l'analisi in maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese (distinte tra correnti e capitale) e consente, altresì, di individuare il complesso delle risorse reperite (la cd. *manovra lorda*, data dalla somma delle maggiori entrate e delle minori spese) e gli impieghi proposti (minori entrate e maggiori spese). Gli effetti netti sui saldi (cd. *manovra netta*) sono ricostruibili sia come differenza tra variazione netta delle entrate e delle spese, sia come differenza tra risorse e impieghi.

¹ Decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

² Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento (Allegato 7) è stato trasmesso il 4 Maggio 2009.

³ Gli effetti delle disposizioni in termini di F coincidono con gli effetti evidenziati in termini di IN.

Il decreto-legge n. 39 del 2009 presenta un impatto tendenzialmente neutrale sui saldi. Si registra, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, un miglioramento dei saldi che, in termini di manovra netta risulta pari a 28, 111 e 386 milioni di euro sul SFN e pari a 17, 11 e 36 milioni di euro sull'IN.

La tabella 3 espone - per gli anni 2009-2011 ed esclusivamente in termini di IN - gli interventi disposti dal decreto-legge in esame, aggregati per entrate (maggiori e minori), spese (maggiori e minori) e settori di intervento; per le spese viene altresì presentata la distinzione tra spese di natura corrente e di parte capitale.

La tabella 4 elenca alcune disposizioni del decreto legge non considerate nell'analisi precedente, in quanto prive di effetti finanziari registrati nel prospetto riepilogativo (allegato 7). In particolare, si tratta di disposizioni i cui effetti finanziari sono desumibili con precisione solo in sede di attuazione amministrativa; ovvero che comportano potenziali risparmi di spesa o rinuncia a maggior gettito; o anche che prevedono una finalizzazione di risorse o interventi già previsti a legislazione vigente. Le ultime due colonne della tabella forniscono informazioni quantitative sulle singole misure, come desumibili dal testo del decreto legge o dalla RT.

Per un'analisi più approfondita delle singole misure si rimanda alla verifica della quantificazione in relazione agli articoli del decreto.

Tabella n. 1: Decreto-legge n. 39 del 2009: effetti finanziari in termini di **saldo netto da finanziare**. Anni 2009-2011.

Milioni di euro

Testo iniziale											
	Risorse			Impieghi			Variazione netta**				
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011		
Maggiori entrate	530	500	500	Minori entrate	4	42	-18	Entrate	526	458	518
Minori spese	650	150	200	Maggiori spese	1.149	497	332	Spese	-499	-347	-132
<i>corrente</i>	650	150	200	<i>corrente</i>	749	58	3	<i>c</i>	-99	92	197
<i>conto capitale</i>				<i>conto capitale</i>	400	439	329	<i>k</i>	-400	-439	-329
Totale Risorse*	1.180	650	700	Totale Impieghi	1.153	539	314	Effetto netto sui saldi - SNF	28	111	386

Sui valori di saldo, segno (-): peggioramento del saldo

Gli arrotondamenti possono causare differenze tra la somma delle singole voci e i rispettivi totali.

* Manovra lorda

** Manovra netta

Tabella n. 2: Decreto-legge n. 39 del 2009: effetti finanziari in termini di **Indebitamento netto e Fabbisogno**. Anni 2009-2011.

Milioni di euro

Testo iniziale											
	Risorse			Impieghi			Variazione netta**				
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011		
Maggiori entrate	500	500	500	Minori entrate	5	51	-22	Entrate	495	449	522
Minori spese	720	350	200	Maggiori spese	1.198	788	686	Spese	-478	-438	-486
<i>corrente</i>	720	150	200	<i>corrente</i>	748	49	7	<i>c</i>	-28	101	193
<i>conto capitale</i>		200		<i>conto capitale</i>	450	739	679	<i>k</i>	-450	-539	-679
Totale Risorse*	1.220	850	700	Totale Impieghi	1.203	839	664	Effetto netto sui saldi - IN - F	17	11	36

Sui valori di saldo, segno (-): peggioramento del saldo

Gli arrotondamenti possono causare differenze tra la somma delle singole voci e i rispettivi totali.

* Manovra lorda

** Manovra netta

Tabella n. 3: Decreto-legge n. 39 del 2009: Effetti degli interventi sull'**indebitamento netto** per il triennio 2009-2011- articolazione per settori.

Milioni di euro

	Testo Iniziale		
Entrate	2009	2010	2011
Maggiori Entrate	500	500	500
Lotterie e giochi	500	500	500
Minori Entrate	5	51	-22
Sospensione e proroga di termini	4	51	-22
Altri interventi	1		
Aumento Netto Entrate	495	449	522
Spese	2009	2010	2011
Minori Spese	720	350	200
Correnti	720	150	200
Bonus famiglia - inoptato	300		
Fondo flessibilità ex decreto legge n. 93/2008		150	200
Farmaceutica	420		
Conto capitale	0	200	0
Fondo contributi pluriennali		200	
Maggiori Spese	1.198	788	686
Correnti	748	49	7
Attività urgenti Protezione civile	580		
Attività urgenti Vigili del fuoco e Forze di polizia	51	1	1
Indennità e indennizzi lavoratori colpiti da eventi sismici	51	30	
Spesa sanitaria - Regione Abruzzo	40		
Interventi per garantire la continuità didattica	19	14	2
Altri interventi	7	4	4
Conto capitale	450	739	679
Realizzazione urgente di abitazioni	400	300	
Revoche mutui cassa depositi e prestiti	50	300	350
Concessione di contributi per ricostruzione e riparazione	0	139	329
Aumento Netto Spese	478	438	486

Gli arrotondamenti possono causare differenze tra la somma delle singole voci e i rispettivi totali.

Tabella n. 4: Decreto-legge n. 39 del 2009: Ulteriori interventi.

Descrizione		D.D.L. - articolato	D.D.L. - Relazione Tecnica
		<i>Milioni di euro</i>	<i>Milioni di euro</i>
14 - 1 lettera a)	Concessione di contributi, indennizzi alle imprese e agevolazioni per lo sviluppo, a valere sul Fondo strategico per il Paese	min. 2.000 - max 4.000	
14- 1 lettera b)	Interventi di ricostruzione, a valere sul Fondo infrastrutture	400	
4 - 6	Priorità nell'utilizzo di risorse destinate all'edilizia sanitaria		
10 - 1	Fondo di garanzia per le PMI - sezione dedicata		
14 - 2	Finalizzazioni sanzioni Autorità concorrenza già riversate all'IPI		max. 30
14 - 3	Investimenti enti previdenziali per finalità di pubblico interesse		
4 - 3	Interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, a valere su rispettive dotazioni		
	Potenziali risparmi di spesa		
17	Svolgimento G8 nella regione Abruzzo		220
	Rinuncia a maggior gettito		
3 - 1, lettera d)	Esenzione tributi		
3 - 1, lettera l)	Detassazione contributi		
4 - 1, lettera a)	Esenzione tributaria trasferimenti immobili a regioni e comuni		
8 - 1, lettera d)	Detrazione Irpef sussidi occasionali e benefici concessi dai datori di lavoro		
10 - 2	Esenzione tributaria rinegoziazione mutui		

Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Articolo 1

(Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)

Il comma 1 prevede il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri necessarie ad attuare il decreto legge in esame, relativamente agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

Il comma 2 determina l'ambito oggettivo e soggettivo dei predetti provvedimenti, ossia i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e nell'ambito di questi, le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

Il comma 3, per gli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché per gli indennizzi a favore delle imprese, prevede che essi possano riguardare anche beni localizzati al di fuori dei sopra menzionati comuni, sempre che sussista un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto che non tutti gli interventi del provvedimento in esame sono circoscritti in un limite di spesa, andrebbe chiarito se l'ambito territoriale degli interventi individuato con il decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 sia definitivo o possa ancora subire variazioni in aumento. Sul punto si segnala infatti che l'OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009, all'articolo 1, comma 2, stabilisce che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

Inoltre, si evidenzia che la formulazione del comma 3, sia pure a date condizioni, determina un margine di variabilità in ordine alla delimitazione del territorio oggetto degli interventi recati dal decreto legge in esame, il che, di conseguenza, potrebbe incidere sulla determinazione dell'onere degli interventi in parola.

Articolo 2

(Realizzazione urgente di abitazioni)

Il comma 1 affida al Commissario delegato la progettazione e realizzazione, nei comuni individuati al precedente articolo 1, di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione e delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per la sistemazione delle persone le cui abitazioni sono andate distrutte o dichiarate inagibili.

Il comma 2 individua le caratteristiche di cui devono essere dotati i moduli abitativi.

Il comma 3 stabilisce il previo parere di un'apposita conferenza di servizi relativamente all'approvazione del piano di interventi di cui al comma 1 da parte del Commissario delegato.

Il comma 4 prevede l'intesa tra il Commissario delegato, il Presidente della Regione Abruzzo e i sindaci dei comuni interessati, per la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei suddetti moduli abitativi. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esame e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

Il comma 5, dispone che l'approvazione della localizzazione, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. La notizia dell'avvenuta localizzazione, in deroga alla normativa vigente, avviene a cura del Commissario delegato mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali. Da tale pubblicazione decorre l'efficacia del provvedimento di localizzazione.

Il comma 6, relativamente alle occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree, attribuisce al Commissario delegato il compito di redigere lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale costituisce provvedimento di provvisoria occupazione o di espropriazione. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.

Il comma 7 prevede, avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso, esclusivamente il ricorso giurisdizionale o il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il comma 8 regola il caso in cui il Commissario delegato possa utilizzare un bene in assenza di un titolo ablatorio valido, motivandone la contingibilità e l'urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione è adottato, ove necessario, con successiva ordinanza da parte del Commissario delegato.

Il comma 9 stabilisce l'affidamento degli interventi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame secondo le modalità previste dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 relativo alle modalità di individuazione degli operatori economici nell'ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. È consentito inoltre il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

Il comma 10 autorizza il Commissario delegato, a valere sulle risorse previste dal successivo articolo 7, comma 1, a reperire alloggi per le persone sgomberate per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite.

Il comma 11 attribuisce al sindaco del comune interessato l'assegnazione degli alloggi. Il sindaco definisce anche le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.

Il comma 12, al fine di coadiuvare il Commissario delegato e a valere sulle risorse previste dal successivo articolo 7, comma 1, prevede la nomina con OPCM di quattro vice commissari.

Il comma 13, per le finalità del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 10, autorizza la spesa di 400 mln di euro per l'anno 2009 e 300 mln di euro per l'anno 2010.

La RT afferma che la Protezione civile ha indicato, per quantificare il tetto di spesa, un costo complessivo dei moduli abitativi per 15.000 persone attualmente sfollate pari a circa 700 mln di euro. Tale importo deriva dalla ipotesi che ogni modulo abitativo per 3.000 abitanti determini un onere di circa 120 mln di euro, ivi incluse le spese per l'occupazione ed espropriazione delle aree e quelle di urbanizzazione.

Al riguardo, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare e circoscrivere l'ammontare degli oneri recati dalla norma, sarebbero opportune ulteriori informazioni circa gli elementi assunti alla base della determinazione dell'onere per ciascun modulo abitativo. In particolare, andrebbe chiarito il motivo per cui l'entità delle persone sfollate da ospitare nei moduli abitativi sia stato determinato nella misura all'incirca di $\frac{1}{4}$ degli attuali sfollati che, in base a quanto riferito dal sito web del Governo, ammontano a 63.000 unità. Sul punto, si segnala che stando alle notizie diffuse a mezzo stampa i rilievi effettuati dai tecnici per verificare l'agibilità delle abitazioni avrebbero evidenziato che circa il 55 per cento degli edifici risulta agibile. Con le dovute approssimazioni andrebbe chiarito se al restante 45 per cento delle case dichiarate inagibili possano corrispondere i 15.000 sfollati destinatari dei moduli abitativi.

Inoltre, andrebbe specificato, nel silenzio della RT, se nel costo complessivo siano state considerate le spese di progettazione dei moduli abitativi.

Andrebbe altresì chiarito in quale misura sono state determinate le indennità di provvisoria occupazione e di esproprio, atteso che la norma attribuisce ad una determinazione futura del Commissario delegato, entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, la relativa quantificazione.

Infine, relativamente ai commi 10 e 11, al fine di verificare la sufficienza delle risorse individuate a copertura, appare opportuno specificare tutti gli oneri connessi al reperimento di alloggi e al loro uso provvisorio e, in particolare, attesa la possibilità dell'uso gratuito di tali alloggi, andrebbe chiarito se oltre alle spese di locazione siano state considerate anche le spese per le utenze domestiche.

Articolo 3

(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

Comma 1

Il comma 1 prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto in esame, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano disciplinate le modalità di concessione di contributi, anche in forma di credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo

Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili distrutti o dichiarati inagibili, siano essi adibiti o non ad abitazione principale, nonché immobili ad uso non abitativo; inoltre verranno disciplinate le modalità di concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e ricostruzione di beni mobili, anche strumentali, distrutti o danneggiati, per il ripristino delle scorte e per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose.

Si prevede in particolare alla lettera 1) del comma in discorso che i contributi e gli indennizzi erogati alle imprese non concorrono ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La RT specifica che per le occorrenze relative alla concessione di contributi ed indennizzi si farà fronte con il tetto di spesa di cui al successivo articolo 14, comma 1, nell'ambito del quale il CIPE individuerà l'importo esatto sulla base dei dati che si renderanno disponibili nonché detterà la tempistica di erogazione compatibile con l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne invece la quantificazione relativa alla concessione dei contributi, anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili o per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta di cui alla lettera a) del comma in discorso, nonché per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad

abitazione principale e di immobili ad uso non abitativo distrutti o non agibili, di cui alla lettera e), la RT fornisce una serie di ipotesi.

In via prudenziale considera che il credito di imposta in discorso trovi sempre capienza nell'imposta del beneficiario, inoltre considera che per gli interventi di cui alla lettera a) il credito di imposta sia ripartito in 20 quote costanti, mentre per gli interventi di cui alla citata lettera e) il credito sia ripartito in 5 quote costanti.

Utilizza le stime del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale circa i risultati dei controlli e verifiche sugli immobili colpiti dal sisma ed ipotizza che, su un ammontare totale di immobili danneggiati ad uso abitativo pari a circa 25.000 unità, siano interessati dalla norma solo 15.000 unità immobiliari (le restanti si ipotizza che sceglieranno il contributo diretto erogato dalla Protezione civile).

Per quanto attiene invece gli immobili di cui alla lettera e), utilizza i dati relativi alla provincia dell'Aquila, pubblicati dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento delle Finanze nel volume "Gli immobili in Italia" (2009), da cui risulta che circa il 5,5% del totale degli immobili (quest'ultimo pari a 417.000 unità) appartenga ad una categoria catastale diversa dall'uso abitativo; supponendo inoltre che il 50% di tali immobili sia tra quelli danneggiati dal sisma, ottiene una valutazione del numero di immobili potenzialmente interessati dalla norma pari a circa 11.400 unità⁴.

Ipotizza inoltre che l'ammontare del credito d'imposta concesso per gli immobili di cui alla lettera a) sia pari a 150.000 euro mentre per gli immobili di cui alla lettera e) sia pari a 80.000 euro; pertanto giunge a stimare il credito di imposta per le unità abitative prima casa

⁴ Dato così ottenuto: $417.000 * 5,5\% * 50\%$.

in circa 2.250 mln di euro (15.000 unità X 150.000 euro) mentre per gli altri immobili in circa 912 mln di euro (11.400 unità X 80.000 euro).

La spesa totale pari a 3.162 mln di euro si ipotizza che dia diritto al credito di imposta per una quota pari al 30% per ognuno degli anni dal 2009 al 2011 (quindi 675 mln di euro per la lettera a) e 274 mln di euro per la lettera e) citate) mentre per la rimanente quota del 10% nel 2012 (rispettivamente pari a 225 mln di euro e 91 mln di euro).

Pertanto il minor gettito di competenza fino al 2014 sarà pari a 88,5 mln di euro per il 2009, a 177 mln di euro per il 2010, a 265,5 mln di euro per il 2011, a 295 mln di euro per il 2012 ed il 2013 e pari a 240,3 mln di euro per il 2014.

In termini di cassa la stima è la medesima con decorrenza dall'anno 2010 e con l'andamento di cui alla tabella seguente:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF (lett. a)	0	-33,8	-67,6	-101,4	-112,7	-112,7	-112,7	-112,7	-112,7	-112,7
IRPEF/IRES (lett.)	0	-54,7	-109,4	-164,1	-182,3	-182,3	-127,6	-72,9	-18,2	0
TOTALE	0	-88,5	-177	-265,5	-295	-295	-240,3	-185,6	-130,9	-112,7

Per gli anni dal 2019 al 2029 la perdita è costante e pari a 112,7 mln di euro, per il 2030 è pari a 78,9 mln di euro, per il 2031 è pari a 54,1 mln di euro e per il 2032 è pari ad 11,3 mln di euro.

Per quanto attiene la disposizione di cui alla lettera d), relativa all'esenzione da ogni diritto e tributo, con esclusione dell'IVA, degli atti e delle operazioni relative ai finanziamenti ed agli acquisti degli immobili sostitutivi dell'abitazione principale, la RT afferma che la norma in esame comporta la rinuncia a maggior gettito.

Infine con riferimento alla lettera l), in cui si prevede la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese, alle imposte sui redditi e dell'IRAP, la RT evidenzia, anche in tal caso, che si rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo, si sottolinea che la quantificazione indicata in RT in merito alla concessione del credito d'imposta per i casi di cui alle lettere a) ed e), dipende - oltre che da numerose ipotesi e assunzioni, peraltro in larga misura condivisibili - dalle concrete modalità di attuazione che saranno stabilite, atteso che la norma rinvia a ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione di modalità, tempi e specifiche tecniche riguardanti la concessione di eventuali crediti di imposta.

In ogni caso, la stima dipende dalle assunzioni relative all'ammontare del credito di imposta concesso per la ricostruzione delle prime case e di tutti gli altri immobili, che viene ipotizzato in cifra fissa e pari rispettivamente ai citati 150.000 euro e 80.000 euro, senza che venga esplicitato, ad esempio, a quale quota di ammontare di spese totali sostenute dovrebbero corrispondere i citati due valori di credito di imposta concessi⁵, così come nulla viene precisato circa le modalità di recupero⁶ (ad esempio, se sarà prevista la possibilità della compensazione o se in caso di incapienza del beneficiario il credito d'imposta sarà rimborsabile).

⁵ Al riguardo sarebbe utile verificare se il credito d'imposta esposto in cifra fissa in RT derivi dall'ipotesi del riconoscimento di una quota percentuale, rispetto all'ammontare totale delle spese di ripristino degli immobili; tale aspetto consentirebbe di verificare la congruità del credito ipotizzato.

⁶ A tal proposito si faccia riferimento anche al successivo articolo 11 del DL in esame, che invece dettaglia la concessione del credito d'imposta concesso a fini di interventi per la riduzione del rischio sismico.

Si tratta di considerazioni che non consentono pertanto una puntuale verifica della stima di minor gettito esposta in RT, in termini di imposte dirette IRPEF/IRES.

Ulteriori spunti di riflessione riguardano le modalità di fruizione del credito in argomento, su cui sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti.

Infatti, mentre per le imprese è verosimile ipotizzare un suo recupero nell'anno di competenza, attesa la possibilità che il credito possa esser fruito anche con la modalità della compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, per le persone fisiche non sono certe le possibilità di recupero finanziario nello stesso anno di maturazione del credito d'imposta.

In particolare per queste ultime è invece verosimile ipotizzare che la fruizione del credito d'imposta possa avvenire nel momento del pagamento del debito fiscale, emergente dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, e che pertanto il suo recupero possa avvenire in anni differenti rispetto al periodo di maturazione, ovvero di competenza; è infatti valida la possibilità che il contribuente possa portare a credito negli anni successivi a quello di maturazione la maggior imposta pagata e non dovuta, con ciò creando sfasamenti temporali di gettito, in termini di cassa.

Tale circostanza potrebbe pertanto produrre effetti di cassa differenti rispetto a quelli rappresentati in RT e riepilogati nella summenzionata tabella.

A ciò si aggiunga che, nel caso di fruizione del credito d'imposta secondo la modalità del recupero in dichiarazione unica, potrebbero aversi effetti di cassa differenti rispetto a quelli stimati in RT, anche a

causa del meccanismo del saldo/acconto; in particolare, le differenze più rilevanti potrebbero aversi nel primo anno di fruizione del credito di imposta, anno in cui va ad aggiungersi, al valore di saldo, anche quello dell'acconto delle imposte da versare per l'anno successivo.

Si osserva, infine, che mentre appare condivisibile che l'esenzione dai tributi degli atti e delle operazioni relative ai finanziamenti (lettera d) del comma in esame), così come la detassazione dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese, (lettera l) del comma in esame), rappresentino rinuncia a maggior gettito da parte dello Stato e che pertanto non si rilevi per essi alcun minor gettito, in quanto si tratta di operazioni che a l.v. non sarebbero state poste in essere, la medesima considerazione non sembra potersi estendere anche agli acquisti di abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, che per lo meno in linea teorica sarebbero stati possibili anche in assenza delle agevolazioni fiscali in questione e, senza la norma in esame, avrebbero scontato la piena imposizione fiscale.

Commi 2-4 e 6

Il comma 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame, confermando quello delineato dal precedente articolo 1, commi 2 e 3.

Il comma 3, per gli interventi di ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione

principale distrutta nei territori di cui all'articolo 1, autorizza i soggetti esercenti il credito a contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 mln di euro al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche. La garanzia dello Stato è concessa per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa si provvede mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Infine, al fine di consentire l'assistenza di Fintecna Spa nella stipula del contratto di finanziamento e nella gestione del rapporto contrattuale, si autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna Spa e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 specifica che la realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 112 del 2008.

Il comma 6, al fine di dare attuazione alle misure individuate ai commi 1, escluso l'intervento di Fintecna, e 2, con esclusione dei contributi concessi a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 14, comma 1, autorizza la spesa di 88,5 mln di euro per l'anno 2010, di 177 mln di euro per l'anno 2011, di 265,5 mln di euro per l'anno 2012, di 295 mln di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 240,3 mln di euro per l'anno 2015, di 185,6 mln di euro per l'anno 2016, di 130,9 mln di euro per l'anno 2017, di 112,7 mln di euro per ciascuno degli

anni dal 2018 al 2029, di 78,9 mln di euro per l'anno 2030, di 45,1 mln di euro per l'anno 2031 e di 11,3 mln di euro per l'anno 2032.

La RT, relativamente al comma 3, non aggiunge ulteriori informazioni rispetto a quanto indicato dalla norma.

Al riguardo, relativamente alla concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti dei soggetti esercenti il credito in favore delle persone fisiche per gli interventi di ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, occorre osservare che, pur in considerazione dell'incertezza dell'onere e del tempo in cui esso si verificherà, sarebbe opportuno un supplemento di informazione⁷, trattandosi di interventi potenzialmente suscettibili di determinare un effetto finanziario.

Con riferimento poi al comma 6 e alle risorse stanziare per dare attuazione alle misure indicate dalla norma, occorre osservare che la RT non reca alcuna informazione circa la quantificazione dell'onere. Di conseguenza, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare andrebbero forniti maggiori dettagli circa la determinazione dell'onere recato dalla norma.

⁷ Sul punto, come più volte ribadito, giova rammentare che se da un lato non può ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura dell'intera garanzia per il carattere soltanto eventuale della sua attivazione, dall'altro non può neppure ritenersi soddisfacente il mero rinvio a fondi già stanziati in bilancio: tali fondi, infatti, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente e non riguardano in alcun modo obbligazioni derivanti dalla legislazione successiva. Una corretta soluzione del problema potrebbe pertanto consistere nella accurata valutazione del livello di rischio e nella conseguente determinazione percentuale del rischio stesso sul capitale garantito. L'importo così risultante dovrebbe essere coperto secondo le norme generali e l'andamento effettivo della spesa sottoposto a stretto monitoraggio". (v. CORTE DEI CONTI, "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 2001", doc XLVIII, n. 3, pagg. 38-39).

Comma 5

Il comma in esame inserisce una clausola di salvaguardia in base alla quale vengono considerati nulli tutti gli atti di compravendita di immobili alienati entro i primi due anni dalla concessione del contributo o di ogni altra agevolazione riconosciuta per la ricostruzione o la riparazione di essi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare, atteso che la disposizione sembra avere un tenore antielusivo.

Articolo 4

(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)

Comma 1, lettere a) e b)

Il comma 1 prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabiliti:

a) i criteri e le modalità per il trasferimento alla Regione Abruzzo e ai comuni interessati dal sisma, in esenzione da ogni imposta e tassa, di immobili non più utilizzabili o dismissibili siti nel territorio regionale, appartenenti allo Stato e gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché di

immobili sequestrati in applicazione delle disposizioni antimafia non ancora destinati;

b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;

c) le modalità organizzative per consentire la ripresa delle attività degli uffici pubblici nazionali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

La RT ritiene che la norma riguardante i trasferimenti previsti dalla lettera a) comporti, in sostanza, una rinuncia a maggior gettito.

Per quanto concerne la disposizione di cui alla lettera b), attinente il piano di interventi per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, la RT quantifica, sulla base delle stime dei Ministeri competenti, un fabbisogno complessivo che ammonta a circa 185 milioni di euro, di cui 97 milioni di euro per gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 85 milioni di euro per gli edifici universitari e 3 milioni di euro per il Conservatorio dell'Aquila, prevedendo che la copertura finanziaria del relativo fabbisogno complessivo sia posta, ai sensi del successivo comma 8, dell'articolo in esame, a carico delle risorse indicate nell'articolo 14, comma 1, mentre per le esigenze non ancora

stimate potranno eventualmente aggiungersi le risorse di cui all'articolo 14, comma 4.

Al riguardo, si condivide l'impostazione della RT nel senso che la disposizione di cui alla citata lettera a) comporta la mera rinuncia a maggior gettito da parte dello Stato, in quanto trattasi di operazioni che a l.v. non sarebbero state poste in essere.

Per quanto riguarda invece la stima di cui alla predetta lettera b), sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se nell'ambito del fabbisogno complessivo, stimato in 185 mln di euro, siano inclusi anche i fabbisogni finanziari relativi al ripristino in funzione delle caserme in uso all'Amministrazione della difesa e degli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico danneggiati, citati nell'articolato (lett. b) ma non espressamente menzionati ai fini della stima. Ciò a maggior ragione in quanto è la stessa RT a prefigurare la possibilità che emergano ulteriori "esigenze non ancora stimate", a cui si farà fronte con le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (articolo 14, comma 4).

Commi 2-4

Il comma 2 attribuisce al Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, il compito di realizzare gli interventi per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

Il comma 3, per gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, destina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, fino a 200 mln di euro a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2009, per gli investimenti di Anas Spa, nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per il medesimo anno e fino a 100 mln di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rfi Spa 2007-2011.

Il comma 4 demanda ad una delibera Cipe l'attribuzione alla Regione Abruzzo di una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008 destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La Regione Abruzzo è autorizzata a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica al fine di ricomprendervi anche nuove opere precedentemente non contemplate.

La RT, relativamente al comma 3, afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, limitandosi a stabilire una finalizzazione di risorse già autorizzate, il cui utilizzo avviene nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti.

Al riguardo, con riferimento al comma 3, si osserva che la diversa finalizzazione delle risorse potrebbe produrre un'accelerazione della spesa, con corrispondenti effetti sui saldi. Inoltre, andrebbe assicurato che la diversa finalizzazione delle risorse non pregiudichi eventuali investimenti già finanziati con dette risorse e, di conseguenza, determinare oneri aggiuntivi per il rifinanziamento degli investimenti medesimi. Analoga assicurazione andrebbe fornita relativamente al comma 4 con riferimento alla destinazione di una

quota aggiuntiva in favore della Regione Abruzzo delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008.

Comma 5

Il comma 5, primo periodo, prevede che le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo.

Il secondo periodo prevede che al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La RT riferisce, in merito al comma 5, che il disegno di legge dispone l'attivazione di più interventi, necessari ad assicurare la continuità didattica nelle zone dell'Abruzzo colpite dai recenti eventi sismici.

In particolare, gli interventi previsti dalla norma proposta sono i seguenti: perequazione dell'organico docente ed ATA, adattamento della didattica e supplenze.

Ben 60 edifici scolastici risultano ad oggi inagibili a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo. Per il ricollocamento delle relative classi in altri edifici, spesso anche temporanei e/o comunque con aule di limitata capienza, si è verificato lo sdoppiamento di più classi.

Il numero di classi in più che sarà necessario costituire nell'anno scolastico 2009/2010 è pari a:

Tab.1

classi	Classi
cassì in più	170

Ne deriva, dunque, secondo **la RT**, un incremento nel numero di ore di lezione che debbono essere assicurate, ovvero un incremento di docenti, computabile sulla base del numero medio di docenti, per classe oggi registrato, in Abruzzo:

Tab. 2

docenti per classe	MEDIA
rapporto docente/classe	1,80

L'aumento delle classi comporta, altresì, la necessità d'incrementare la dotazione organica del personale ATA, al fine di garantire la vigilanza degli alunni e l'igiene dei locali anche nelle disagiati circostanze determinatesi a seguito del sisma.

Tab. 3

Posti	Docenti	ATA
Posti in più	306	61

Lo stipendio medio annuo all'inizio della progressione economica di carriera, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, dei docenti dei vari gradi d'istruzione e del personale ATA è il seguente:

Tab.4

euro	Docenti	ATA
Stipendio annuo	32.275,83	22.554,00

Il maggior fabbisogno finanziario è dunque pari a quanto segue, per l'anno scolastico interessato dall'intervento:

Tab. 5

euro	2008/2009
Mag.Fabb.	11.252.198

Se espresso in termini di anni finanziari:

Tab. 6

euro	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	3.750.733	7.501.465	–

Dato il particolare contesto materiale e psicologico in cui vivono gli alunni delle scuole interessate dal sisma, risulterà poi necessario un adattamento dell'offerta formativa al contesto medesimo, con conseguente necessità di un maggior fabbisogno finanziario per i compensi accessori dei docenti, nella misura di complessivi euro 900 per ciascuno dei circa 11.000 docenti della regione dell'Abruzzo che saranno interessati all'iniziativa, nell'arco del triennio 2009-2010-2011.

Tab. 7

euro	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	9.900.000	-	-

Parimenti, anche al personale amministrativo, sia delle scuole che dell'amministrazione, sarà richiesto uno sforzo, aggiuntivo non indifferente, conseguente alla necessità di gestire una situazione molto complessa a livello di logistica e adempimenti amministrativi legati alla gestione del personale,

Pertanto risultano necessarie complessive 8-ore di straordinario per gli ATA che saranno coinvolti dall'iniziativa, stimati nel numero di uno ogni cinque sul totale dei circa 7.000 operanti nella regione Abruzzo, per ciascuno dei mesi compresi tra maggio e dicembre 2009.

A queste, si aggiungono complessive 8 ore di straordinario in più per un dipendente su dieci dei 400 amministrativi dell'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, da erogare per ciascuno dei mesi compresi tra maggio e dicembre 2009.

Considerando una spesa media di 15 euro per ciascuna ora di straordinario, complessivamente si viene a determinare il seguente fabbisogno:

Tab. 8

euro	2009
ATA	1.344.000
Amministrazione	38.400
TOTALE	1.382.400

Si registra, poi, un incremento del fabbisogno per supplenze brevi, anche in conseguenza della presenza di numerosi docenti

impossibilitati a svolgere la loro attività essendo attualmente ospedalizzati:

Tab.9

supplenti in più	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Posti	250	88	-

A tale maggior necessità nel ricorso alle supplenze brevi e saltuarie corrisponde il seguente incremento nel fabbisogno finanziario:

Tab. 10

euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Maggior fabbisogno	8.068.958	2.840.273	-

1) Laboratori integrativi

L'evento sismico ha anche distrutto e/o reso inagibili numerosi laboratori. Al fine di assicurare agli alunni interessati un livello immutato di qualità didattica, si rende necessario approntare laboratori integrativi, le cui attrezzature rimarrebbero comunque patrimonio delle scuole che si andranno a ricostruire.

A tal fine si rende necessaria la seguente spesa:

Tab. 12

euro	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	1.000.000	.	.

2) Rimborsi spese di viaggio per il personale scolastico

All'inagibilità di numerose sedi scolastiche della provincia, dell'Aquila consegue una mobilità forzata del relativo

personale, che prende servizio su altre sedi spesso anche di fortuna. Si rende quindi necessario provvedere al ristoro delle spese di viaggio affrontate dal personale medesimo, per un totale di euro 1,5 milioni nei triennio 2009-2010-2011:

Tab. 13

euro	2009	2010	2011
spese di viaggio	700.000	456.000	400.000

In sintesi, il maggior fabbisogno è il seguente:

Tab. 14

euro	2009	2010	2011
Sdoppiamento classi	3.750.733	7.501.465	0
Adattamento offerta formativa	9.900.000	0	0
Straordinario	1.382.400	0	0
Supplenze brevi	2.689.653	6.326.063	1.893.515
Laboratori integrativi	1.000.000	0	0
Rimborsi spese di viaggio	700.000	456.000	400.000
TOTALE	19.422.785	14.283.528	2.293.515

Al riguardo, in ordine al primo periodo del comma in esame, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti elementi valutativi in ordine ai fabbisogni aggiuntivi per arredi emersi a seguito dell'evento sismico per le istituzioni scolastiche dislocate nella regione Abruzzo, rispetto agli ordinari stanziamenti preordinati a tal fine ad inizio anno, nonché una situazione delle risorse comunque ad oggi non impegnate, e disponibili a tal fine, nell'ambito della dotazione complessiva degli stanziamenti iscritti nel bilancio a l.v. per il 2009, al fine di evidenziare, comunque, la congruità delle stesse rispetto ai maggiori fabbisogni di spesa emersi a seguito dell'evento sismico.

In riferimento al secondo periodo, per i profili di copertura, atteso che trattasi di diritti soggettivi (essenzialmente stipendi), andrebbe chiarita la compatibilità della disposizione con un onere configurato in termini di limiti di spesa. Diversamente, occorrerebbe valutare l'ipotesi di prevedere la formulazione in termini di previsione di spesa, con correlata clausola di salvaguardia.

Venendo ai profili di quantificazione, occorre procedere allo scrutinio di tutti i parametri impiegati dalla RT al fine del computo dei relativi oneri di spesa, distintamente per ciascun fabbisogno ivi indicato:

1. Gli organici aggiuntivi delle istituzioni scolastiche conseguenti allo sdoppiamento delle classi (Tab. 1-6)

In ordine ai parametri quantitativi si segnala che, dopo aver illustrato sommariamente le ragioni poste a monte della necessità di provvedere allo sdoppiamento delle classi, riconducibili alla indisponibilità di n. 60 edifici scolastici, la RT si limita ad esporre il numero di classi aggiuntive necessarie ad operare lo sdoppiamento delle classi per l'assegnazione in altri edifici agibili, sia pure in aule di limitata capienza.

Pertanto, andrebbe fornito un quadro puntuale delle classi interessate dallo sdoppiamento per ciascun edificio scolastico resosi inagibile, al fine di comprovare l'adeguatezza della stima di n. 170 classi in più (tab. 1), rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, su cui, evidentemente, risultano calibrati ad oggi gli

stanziamenti ordinari per le istituzioni scolastiche della regione Abruzzo.

Quindi, nel presupposto che i menzionati fabbisogni per l'attività didattica di docenza ne risultino conseguentemente incrementati, la RT si limita ad indicare un sintetico rapporto medio di docenti per classe, aggiuntivo pari a 1,8 (tab. 2), senza fornire però un quadro dettagliato distinto tra fabbisogni didattici relativi alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria e secondaria di II grado, che presentano diversi parametri per la stima dei fabbisogni inerenti i relativi quadri orari e le materie di studio.

Nel successivo passaggio, la RT espone sinteticamente i dati quantitativi inerenti ai fabbisogni organici docenti e di personale ATA, indicati, rispettivamente, (tab. 3) in n. 306 e n. 61 unità aggiuntive, senza alcuna specificazione circa i relativi fabbisogni che non sia quella meramente quantitativa scaturente dal rapporto docenti/classi (1,8).

Anche su questo punto sarebbero pertanto opportune indicazioni sia in ordine ai fabbisogni di docenti, sia relativamente al personale ATA, su cui la RT non fornisce alcuna indicazione specifica in aggiunta alla mera indicazione del numero delle unità aggiuntive che si rendono necessarie.

Per i parametri a valore la RT provvede quindi al quantificazione del fabbisogno di spesa aggiuntivo stimato per l'anno scolastico 2009/2010, ivi prendendo a riferimento il parametro della posizione stipendiale iniziale, al lordo degli oneri a carico della Amministrazione, indicata come "media", distintamente, sia per il personale docente che A.T.A,

In proposito, premesso che detto metodo appare in linea di massima corretto rispetto alla finalità in questione, va tuttavia rilevato che esso andrebbe integrato con elementi idonei a comprovare l'adeguatezza del valore medio ivi indicato, il quale dovrebbe opportunamente scaturire non già dalla media "aritmetica" delle posizioni stipendiali iniziali relative ai docenti dei vari ordini e gradi scolastici e al personale ATA, ma dalla ponderazione dei dati inerenti alle singole posizioni stipendiali iniziali, con le distinte platee per ciascun fabbisogno aggiuntivo di docenti, in relazione a ciascun grado di istruzione.

Sulla base dei parametri considerati la spesa complessiva prevista di 11.252.198 euro (tab. 5) viene rapportata correttamente ai fabbisogni scolastici relativi agli esercizi finanziari 2009 (4/12) e 2010 (8/12), essendo questa riferita all'anno scolastico considerato quello relativo al 2009/2010, nel presupposto, quindi, che dall'anno scolastico 2010/2011 dovrà cessare l'emergenza in Abruzzo, almeno per i profili inerenti al funzionamento delle scuole.

2. *Interventi per l'adeguamento offerta formativa (Tab. 7-8)*

In ordine ai parametri quantitativi la RT si limita a riferire di un necessario adeguamento del contesto formativo delle scuole interessate dal sisma, senza specificare i moduli ed i necessari fabbisogni che si renderanno indispensabili per la relativa attivazione. In proposito, ivi è solo riportato il numero dei docenti complessivi della regione Abruzzo (n. 11.000), senza alcuna specifica in ordine ai

cicli scolastici di appartenenza, né alla relativa posizione economica correlata alla anzianità di servizio maturata.

Inoltre, con specifico riferimento ai fabbisogni aggiuntivi stimati per il personale ATA, la RT si limita a riferire che gli adempimenti conseguenti alle iniziative didattiche aggiuntive coinvolgeranno 1/5 dei 7.000 dipendenti ATA delle amministrazioni scolastiche presenti in Abruzzo, a cui si aggiungerà 1/10 dei n. 400 dipendenti dell'uffici scolastico regionale, per un numero di ore di straordinario complessive pari a n. 8 ciascuno, per i mesi da maggio a dicembre 2009.

Sul punto si ribadiscono le osservazioni già formulate in relazione ai dati di dettaglio da acquisire il relazione alla platea dei docenti.

Per quanto concerne i dati a valore, ipotizzando un costo di 900 euro ciascuno per i docenti in relazione ai compensi per le attività integrative dianzi indicate, la RT espone (Tab. 7) un costo complessivo di 9.000.000 euro per le iniziative in questione. Sul punto sarebbero opportuni elementi di dettaglio in ordine ai costi unitari delle iniziative, sulla base dei fabbisogni organici di docenti e personale ATA appositamente previsti, dal momento, peraltro, che la corresponsione di emolumenti accessori per i docenti è correlata sia al grado di istruzione considerato per le attività integrative, che alla posizione economica rivestita dai docenti coinvolti per effetto della anzianità maturata.

3. Interventi per l'adeguamento delle dotazioni relative alle supplenze brevi (Tab. 9-11)

In ordine ai parametri quantitativi, la RT non fornisce alcun dato quantitativo, limitandosi a riferire che tale fabbisogno aggiuntivo di supplenze emerge in relazione alla impossibilità di parte dei docenti a svolgere la loro attività in quanto ospedalizzati.

Esso viene sinteticamente indicato in RT in 250 supplenze per l'a.s. 2009/2010 e in n. 88 per l'a.s. 2010/2011 (Tab. 9); manca l'indicazione di altri elementi utili alla verifica circa la congruità della stima (quanti i docenti ospedalizzati, quali i gradi di istruzione di appartenenza etc.), così come ai fini della verifica della corretta distribuzione "quantitativa" nel citato biennio scolastico; occorrerebbe quindi disporre di elementi in ordine alla prevedibile durata "media" delle dette supplenze.

Per i dati a valore in corrispondenza ai fabbisogni per supplenze brevi, la RT espone (Tab. 10 e 11) una stima indicativa dei fabbisogni di spesa previsti per il biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011.

Anzitutto, andrebbe confermata la diversa natura delle due tavole, considerato che nella prima l'onere ivi indicato presenta una cadenza cronologica riferita all'anno scolastico di riferimento, mentre l'altra alla spesa relativa agli esercizi finanziari di riferimento.

Quindi, ai fini della valorizzazione della spesa ivi prevista, si osserva che il metodo utilizzato è stato quello di impiegare il parametro del costo per anni-docenza, peraltro ricorrendo al medesimo costo unitario medio utilizzato alla tabella n. 4.

Si osserva che, a rigore, tale sistema farebbe coincidere i fabbisogni di supplenza, sinteticamente indicati in termini di "posti" in ragione annua dalla tabella n. 9, con quelli del costo annuo di un docente, circostanza che andrebbe chiarita dal momento che trattasi, per l'appunto, di supplenze "brevi" e non "sino al termine delle attività didattiche".

Ragion per cui il relativo onere non potrebbe, giocoforza, coincidere con un anno scolastico di docenza, dovendo pertanto risolversi, ai fini di una corretta valorizzazione della previsione di spesa, preliminarmente i problemi di definizione quantitativa dei relativi fabbisogni.

4. Adeguamento fabbisogni per laboratori integrativi (Tab. 12);

In ordine ai parametri quantitativi, la RT espone il fabbisogno in relazione alla mera circostanza che numerosi laboratori sono inagibili o andati distrutti, per cui occorre approntare laboratori integrativi, che rimarranno comunque patrimonio delle Amministrazioni scolastiche, senza fornire dati circa il numero dei laboratori integrativi previsti.

Per i dati a valore la tabella 12 reca la mera indicazione di un fabbisogno finanziario aggiuntivo di un milione di euro per il 2009, senza alcuna specifica circa la natura degli interventi previsti né le caratteristiche della relativa spesa.

5. Adeguamento fabbisogni rimborsi delle spese di viaggio del personale scolastico (Tab. 13)

In ordine ai parametri quantitativi, tenuto conto che la RT si limita a riferire genericamente il maggior fabbisogno in relazione alla mobilità forzata del personale scolastico presso altre sedi, andrebbe fornito un quadro delle sedi scolastiche inagibili e, conseguentemente, del numero di unità di personale, docente e ATA, costretto a raggiungere le nuove sedi provvisorie di lavoro.

Per i dati a valore, in considerazione della circostanza che il dato di spesa, sinteticamente indicato in 1,5 milioni di euro per l'intero triennio 2009/2011, risulta precisamente distribuito nella tabella n. 13 in relazione a ciascun esercizio finanziario, andrebbero forniti i parametri adottati nella quantificazione del relativo onere, nonché gli elementi informativi circa i trattamenti economici previsti dalla legislazione vigente in occorrenze analoghe di temporanea assegnazione d'ufficio ad altra sede.

Commi 6-9

Il comma 6, relativamente agli interventi in materia di edilizia sanitaria, riconosce alla Regione Abruzzo priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali. Inoltre sono

possibili eventuali rimodulazioni degli interventi già programmati dalla Regione Abruzzo nell'accordo di programma vigente.

Il comma 7 consente di riprogrammare gli interventi dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo.

Il comma 8 autorizza la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila e gli altri comuni interessati dagli eventi sismici a rinegoziare i prestiti, in qualsiasi forma contratti, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa fino ad un periodo non superiore a cinquanta anni dalla data di rinegoziazione.

Il comma 9 relativamente agli interventi per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati destina le risorse di cui al successivo articolo 14, comma 1.

Con riferimento al comma 6 **la RT** sostiene che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione al comma 6, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarita la portata della norma al fine di comprendere quali siano le risorse disponibili utilizzabili e, in particolare, se la stessa consente di utilizzare somme altrimenti destinate ad andare in economia o configura un copertura su stanziamenti di bilancio vietata dalle norme di contabilità.

Con riferimento al comma 9, si evidenzia in RT l'assenza di sufficienti elementi informativi circa la quantificazione degli oneri. Di

conseguenza, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare al successivo articolo 14, comma 1, andrebbero forniti elementi di dettaglio per una quantificazione, sia pure di massima, dell'onere recato dalla norma.

Articolo 5

(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)

Commi 3 e 4

Il comma 3 prevede la sospensione dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 dei termini di prescrizione e decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali.

Sono altresì sospesi i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e tutti i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché tutti i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Il comma 4 specifica che sono, inoltre, sospesi i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, dei vaglia cambiari e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

La RT asserisce che le disposizioni in esame non hanno effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che, mentre l'articolato nel comma 3 esclude dalla sospensione dei termini in questione le procedure di esecuzione coattiva tributaria, la relazione illustrativa annessa al provvedimento in esame le include tra quelle per le quali è concessa la suddetta sospensione.

In merito a ciò si chiedono chiarimenti al Governo, in quanto occorre verificare se l'esclusione delle procedure coattive tributarie dalla sospensione dei termini possa comportare minori garanzie di recupero del credito da parte dello Stato.

Commi 9 e 11

Il comma 9 prevede che sia istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de l'Aquila, il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

Il comma 11 stabilisce che fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in l'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima l'Avvocatura dello Stato.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe chiarito se l'attivazione del presidio di cui al comma 9 e la istituzione e l'operatività della sede temporanea di cui al comma 10 avvengano nei soli limiti delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

A tal fine andrebbe altresì valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di invarianza.

Articolo 6

(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)

Comma 1, lettere a), i), l), o), p)

Il comma 1 dispone il differimento di alcuni adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese. Tra l'altro è prevista:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal citato Ministero di cui all'articolo 1, comma 890, della legge n. 296 del 2006;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

o) l'esclusione dal patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla Regione Abruzzo, dalla provincia dell'Aquila e dai comuni interessati dagli eventi sismici per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p) l'esclusione dal patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 degli enti locali di cui al punto precedente delle entrate acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici.

La RT, relativamente alla parte afferente alla deroga al patto di stabilità interno, afferma che non è prevista alcuna compensazione alla deroga, in quanto si presuppone che la Regione e gli enti locali interessati non fanno fronte alle maggiori spese nell'ambito delle proprie disponibilità, bensì utilizzando allo scopo le risorse messe a disposizione dal decreto in esame che già trovano compensazione nell'ambito del provvedimento stesso.

Al riguardo, relativamente alla deroga al patto di stabilità interno, occorre osservare che l'invarianza finanziaria della norma è garantita unicamente nel caso in cui le spese sostenute dagli enti territoriali per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici siano esclusivamente finanziati con le risorse messe a disposizione dal

decreto in esame. Tale circostanza però non emerge dal tenore della norma e quindi nulla esclude che l'ente possa utilizzare le proprie risorse per finanziare tali spese straordinarie potenzialmente pregiudicando così gli obiettivi di risparmio previsti dal patto di stabilità interno.

Comma 1,
lettere b), c), d), e), f), g), m)

In particolare, il comma 1 prevede anche la sospensione della seguente casistica:

b) dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale, dovute all'amministrazione finanziaria e agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, anche sotto forma di diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge n. 580 del 1993;

c) dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo;

e) dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati;

f) del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici pubblici statali o pubblici;

g) della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

m) delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 581 del 1995, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge n. 70 del 1994.

La RT quantifica gli effetti della disposizione riguardante la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 6.

Nel merito, il carico dei ruoli da notificare nel corso del corrente anno è ricavato come differenza tra il carico consegnato e il carico già notificato nel corrente anno, ed è pari a circa 77 milioni di euro⁸. Considerando una percentuale di riscossione pari al 15% circa e tenuto conto delle rateizzazioni, la RT stima un ritardo di incasso di circa 11,6 milioni di euro da ripartire nel triennio 2010, 2011 e 2012.

In ciascun anno si recupera il mancato incasso dell'anno precedente, in ragione del fatto che il recupero nel triennio avviene in misura pressoché uguale per ogni anno.

Per quanto riguarda la disposizione concernente la rideterminazione della sospensione dei tributi e contributi

⁸ Carico consegnato 222,90 milioni di euro - carico notificato 145,50 milioni di euro = carico da notificare 77,40 milioni di euro.

previdenziali a seguito del sisma, con disciplina delle relative modalità di recupero, contenuta nella lettera g) del medesimo comma 1 e sulla base del presupposto che le ordinanze dispongano che la riscossione del sospeso avvenga entro l'anno 2009, la RT calcola un onere massimo per maggior spesa per interessi di circa 2,5 milioni di euro per l'anno 2009.

Al riguardo, si evidenzia in via generale che non si ha nulla da osservare in merito al differimento dei termini previsti dalle disposizioni di cui alle precedenti lettere (con esclusione della norma contenuta nella lettera c) di cui si dirà oltre), nel presupposto che tale proroga avvenga nell'anno in corso.

Qualora invece il differimento dovesse slittare oltre l'anno di competenza (il 2009) andrebbero opportunamente considerati gli ulteriori effetti finanziari (rispetto a quelli stimati in RT) dovuti allo slittamento in avanti delle riscossioni dei tributi, contributi ed eventuali altre entrate; tale circostanza provocherebbe infatti un minor gettito nell'anno 2009 a fronte di un maggiore gettito negli anni successivi.

Riguardo alla quantificazione dell'onere per maggiori interessi per l'anno 2009, pari a 2,5 mln, la RT non fornisce alcun dettaglio circa tale stima, che comunque si basa sul presupposto che le ordinanze dispongano la riscossione del sospeso entro l'anno di competenza.

In più va osservato che la disposizione contenuta nella citata lettera g) prevede anche la possibilità di rateizzare le somme da incassare, circostanza questa che fa ipotizzare, verosimilmente, uno

slittamento dei recuperi degli importi sospesi anche nel medio termine, quindi oltre l'anno 2010.

Con riferimento a ciò si rende necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni emergenti.

Con riferimento invece alla quantificazione contenuta in RT e relativa alle disposizioni di cui alla lettera c), sarebbe opportuno acquisire informazioni in merito alla banca dati utilizzata per la stima del carico consegnato e notificato delle cartelle di pagamento.

Ciò in quanto la quantificazione del minor gettito si basa sulla valutazione del carico ancora da notificare e sospeso che, in termini di valore, rappresenta solamente una quota pari ad 1/3 del totale delle notifiche⁹, nonostante tale quota si riferisca alla maggior parte dei mesi dell'anno 2009 che sono sottoposti alla sospensione in discorso.

Inoltre, sarebbe da chiarire l'ipotesi contenuta in RT e relativa alla ripartizione del ritardato incasso nel triennio dal 2009 al 2011 e del connesso recupero nel triennio successivo dal 2010 al 2012; infatti, occorre sottolineare che i pagamenti e le inerenti rateizzazioni sono differenti nelle modalità di recupero sia con riferimento agli importi che alla tipologia di imposte e di contribuente (si consideri ad esempio la norma che dispone che per i pagamenti non superiori a 2.000 euro le rate non possono essere superiori a 18 o la disposizione contenuta nel cd. decreto "milleproroghe"¹⁰, che consente la possibilità di differire il pagamento fino a 72 rate).

⁹ Infatti il carico da notificare è pari a $77/223 = 34,5\%$

¹⁰ Decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, articolo 36, comma 2-bis, lettera a).

**Comma 1,
lettere h), q), r)**

Il comma 1 dispone:

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003;

La RT spiega che la norma mira ad evitare disagi e criticità nella fase di recapito ad ogni assistito delle tessere sanitarie destinate a sostituire quelle in scadenza nel corso del 2009. Vengono esclusi oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);

La RT si limita a ricordare l'ammontare di tali risorse, pari a 40 mln di euro per il 2009.

Nulla da osservare **al riguardo**.

r) la sospensione dell'applicazione delle norme concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi da *8-bis* a *8-quater* dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003.

La RT illustra la norma, esplicitando che vengono sospese nei territori colpiti dal sisma le sanzioni nei confronti delle strutture erogatrici dei servizi sanitari (farmacie, laboratori, ambulatori) responsabili della mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati delle ricette entro i termini di legge nell'ambito del progetto Tessera Sanitaria. La RT esclude che la norma comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur tenuto conto che le sanzioni rappresentano di norma poste di entrata meramente eventuali, si osserva che la norma stessa è destinata ad escludere l'applicazione di sanzioni anche in rapporto a quegli inadempimenti che si sarebbero verificati anche in assenza dell'evento sismico, inadempimenti che potrebbero essere valutati nel loro impatto finanziario tenendo conto delle sanzioni irrogate negli anni precedenti nell'ambito del progetto "Tessera Sanitaria".

**Comma 1,
lettera n)**

La lettera n) del comma 1 del presente articolo prevede che, con i citati provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto in esame, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni genere sia sospeso; contestualmente si prevede che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito

d'impresa nonché alla base imponibile ai fini IRAP nell'esercizio in cui sono incassati. Pertanto la norma intende introdurre per tali fattispecie il principio di "cassa" di rilevazione contabile a fini fiscali, rispetto a quello comunemente usato di "competenza".

La RT ipotizza che la sospensione sia relativa alle sole rate del 2009; per effettuare il calcolo utilizza dati tratti dal Bollettino statistico della Banca d'Italia dell'aprile 2008, dai quali si rileva un ammontare totale di consistenze di mutui e finanziamenti, nella regione Abruzzo, pari a circa 11.378 mln di euro; utilizzando il rapporto calcolato sugli abitanti della provincia dell'Aquila rispetto alla popolazione della regione Abruzzo (incrementato del 10% al fine di considerare le aree limitrofe alla provincia interessata), individua una quota pari al 26% di mutui e di finanziamenti ascrivibili alla sola provincia dell'Aquila ed ai comuni periferici.

Applicando tale percentuale all'ammontare totale delle consistenze, quantifica in circa 2.900 mln di euro l'ammontare di mutui e finanziamenti potenzialmente interessati dal provvedimento di sospensione.

Ipotizza inoltre che il piano di ammortamento sia ventennale e che il tasso di interesse sia pari al 5% annuo; considerando la rata corrispondente al decimo anno, si ha un ammontare di interessi attivi nel 2009 a favore degli intermediari finanziari, soggetti alla sospensione in discorso, di circa 97 mln di euro.

La perdita di gettito in termini di competenza è pertanto pari a circa 24,2 mln di euro a titolo di IRES (ai fini della stima si utilizza

un'aliquota media del 25%) e a 4,7 mln di euro a titolo di IRAP (stimata utilizzando un'aliquota del 4,82%).

Per gli effetti di cassa si tiene conto del saldo/acconto e si ipotizza che la rata sospesa non venga recuperata l'anno dopo, ma che si produca uno slittamento di un anno dell'intero piano di ammortamento del mutuo.

La RT aggiunge che, in via prudenziale, non si evidenzia alcun recupero di gettito in termini di IRPEF, conseguente alle minori detrazioni di imposta sugli interessi passivi relativi all'abitazione principale, e derivante dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui in esame.

Pertanto il minor gettito in termini di IRES/IRAP è pari a 51,04 mln di euro per l'anno 2010, mentre si ha un recupero di gettito per 22,14 mln di euro per l'anno 2011.

Specifica inoltre che il maggior introito a fini IRAP pari a circa 4 mln di euro per l'anno 2011, si manifesta come riduzione di spesa.

Al riguardo si evidenzia che dal Bollettino statistico della Banca d'Italia¹¹ del settembre 2008, si rileva un ammontare di consistenze relative ai finanziamenti oltre il breve termine pari a 14.321 mln di euro a fronte degli 11.378 mln di euro evidenziati in RT.

Tale considerazione richiede chiarimenti da parte del Governo, in quanto suggerisce una sottostima del minor gettito quantificato in RT.

¹¹ Al riguardo si veda il sito www.bancaditalia.it sezione statistiche, tabella D.6.5.1.

Si precisa inoltre che ai fini di una stima prudenziale sarebbe stato più idoneo utilizzare non l'aliquota media effettiva IRES, indicata in RT e pari al 25%, bensì l'aliquota teorica legale, pari al 27,5%, visto che il minor gettito ascrivibile a tale sospensione di incasso delle rate di mutuo si può considerare come decrementale rispetto all'ammontare totale di reddito dei soggetti destinatari della norma.

Inoltre, la stima dipende dall'ipotesi che le rate sospese siano solo quelle relative al 2009 e che non verranno recuperate nel 2010, ma che il loro recupero avverrà mediante lo slittamento di un anno dell'intero piano di ammortamento.

Ciò posto occorre sottolineare che la condizione di non recupero nell'anno immediatamente successivo sarebbe assicurata solo grazie ad una esplicita prescrizione normativa, visto che ogni contratto di mutuo è sottoposto a disposizioni contrattuali specifiche e differenti, mentre ciò non risulta esser previsto dalla disciplina in esame.

Infatti, se lo slittamento di un anno del piano di ammortamento non dovesse verificarsi si avrebbero, da un lato, maggiori incassi per i soggetti investitori istituzionali (che vedrebbero nell'anno un accumulo delle rate di competenza e di cassa) e quindi maggior gettito a titolo di IRES, ma dall'altro maggiori detrazioni di imposta sugli interessi passivi liquidati dai soggetti pagatori delle rate sospese di mutuo, con conseguente minor gettito a titolo di IRPEF già nell'anno 2010.

È evidente che tale evenienza riguarda esclusivamente variazioni di cassa (e non anche quelle di competenza) e si tradurrebbe nello spostamento temporale del minor gettito a titolo di IRPEF che,

nell'ipotesi fatta propria dalla RT di slittamento del pagamento della rata sospesa a fine periodo di ammortamento, si verificherà alla fine dei 10 anni ipotizzati residui del debito contratto (quindi nell'anno 2019).

Sarebbero opportuni pertanto chiarimenti da parte del Governo.

Commi 2-4

Il comma 2 prevede che con decreto ministeriale si possano differire i termini per:

- la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2009 e del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008 degli enti locali;
- la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito Ici derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale;
- la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'Iva corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'Iva corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito Ici sugli edifici classificati in categoria D.

Il comma 3 rinvia ad una data compresa tra il 1° novembre 2009 e il 15 dicembre 2009 lo svolgimento delle elezioni amministrative nella provincia dell'Aquila previste per la primavera del 2009. Di

conseguenza è prorogato il mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle suddette elezioni.

Il comma 4, al fine di consentire l'attuazione delle sospensioni e proroghe indicate al comma 1, lettera da a) ad n), autorizza, per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente la spesa di 6,3 mln di euro e 51 mln di euro.

Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa recata dal comma 4, si evidenzia l'assenza nella RT degli elementi informativi circa la quantificazione degli oneri. Di conseguenza, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare, andrebbero forniti elementi di dettaglio per una quantificazione, sia pure di massima, dell'onere recato dalla norma.

Articolo 7

(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)

Il comma 1 prevede che, per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 2 e 3.

La RT riferisce che la norma autorizza la spesa di 580 milioni di euro per gli interventi di assistenza già realizzati per l'emergenza sismica in Abruzzo e per la prosecuzione degli stessi fini a tutto il 2009, in aggiunta a quanto già trasferito sul fondo della protezione civile. La spesa viene considerata quale tetto massimo di spesa, in relazione alle esigenze complessive rappresentate dalla protezione civile.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che trattasi di dispositivo sotto forma limite massimo di spesa, andrebbero comunque forniti elementi idonei a comprovare la congruità dello stanziamento ivi previsto rispetto ai fabbisogni di spesa indicati.

In particolare, per i profili di quantificazione, tenuto conto che lo stanziamento in esame è volto espressamente anche alla copertura finanziaria di interventi di assistenza già prestati per l'emergenza in questione, andrebbe fornito un quadro delle prestazioni rese e del relativo costo, nonché stime circa il relativo fabbisogno per la restante parte dell'anno 2009 e in generale la protezione temporale della distribuzione dell'onere.

Il comma 2 stabilisce che, per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva,

per il personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 75 ore mensili pro capite, da ripartire con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

La RT riferisce che si aggiungono le risorse ivi autorizzate, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2009, per far fronte alle esigenze per le prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 75 ore mensili pro capite da parte del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle Forze di polizia. Il relativo riparto, conclude **la RT**, è rinviato ad un apposito D.P.C.M.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, considerato che ivi trattasi di un dispositivo formulato come limite massimo di spesa, non vi sono osservazioni.

Tuttavia, per i profili di quantificazione, anche al fine di valutare la congruità della autorizzazione dei spesa ivi prevista rispetto ai fabbisogni del secondo semestre 2009, andrebbero richiesti chiarimenti in merito al numero di unità attualmente impiegate per l'emergenza sismica, nonché, eventualmente, in merito all' eventuale adeguamento del relativo contingente previsto nel secondo semestre 2009.

Ciò, in ultima analisi, in considerazione della circostanza che la norma stabilisce espressamente un limite massimo *pro capite* al numero di ore di straordinario effettuabili.

Il comma 3 prevede che, per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei Vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) primo periodo, laddove sono stabiliti i comparti di spesa in cui non si applica la soppressione della indennità di trasferta stabilita dal comma 213 della medesima legge, con effetto dal primo gennaio 2009, viene aggiunto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, anzitutto relativamente ai profili di copertura di cui al primo periodo, considerato che ivi trattasi di un dispositivo formulato sotto forma di limite massimo di spesa, non vi sono osservazioni.

Tuttavia, per i profili di quantificazione, anche al fine di valutare la congruità della autorizzazione dei spesa ivi prevista rispetto ai fabbisogni per il 2009, andrebbero richiesti chiarimenti in merito agli interventi previsti e al relativo onere unitario.

Inoltre, in relazione ai profili di copertura inerenti invece al secondo periodo dell'articolo, occorre premettere che la norma ivi richiamata è stata inserita in seguito ad una disposizione contenuta nel

decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, e più volte modificata in seguito¹², indicando i comparti che sono esclusi dalla abrogazione della indennità di trasferta ivi prevista al comma 213 della medesima legge.

In proposito, si rileva che l'allegato 7 all'A.C. 6177 della XIV legislatura, recante il disegno di legge iniziale della legge finanziaria per il 2006, scontava, in relazione alla norma ivi richiamata di cui all'articolo 1, comma 213, della legge finanziaria 2006, risparmi permanenti di spesa pari a 12 milioni di euro a decorrere dal triennio 2006/2008, per cui andrebbe opportunamente valutato, dal 2009, l'eventuale effetto finanziario derivante dalla inclusione anche dei Vigili del Fuoco tra i comparti esclusi dalla abrogazione della suddetta indennità.

Il comma 4 prevede che la Regione Abruzzo sia autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, e dell'informatica in corso alla data del 6 aprile 2009, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b).

La RT non considera la norma.

¹² In particolare, dal comma 9 dell'art. 36-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dai commi 532 e 600 dell'art. 1, legge. 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 21-*ter* del decreto-legge. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Al riguardo, per i profili di copertura, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo¹³, si segnala che la proroga di contratti a t.d. con copertura a valere degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente appare rappresentare una forma di copertura di un nuovo onere a carico di stanziamenti di bilancio, oltre a prefigurare anche una metodologia di costruzione delle stesse previsioni di spesa che non appare coerente con il vincolo della formulazione delle previsioni secondo il criterio formale della legislazione vigente^{14 15}.

Articolo 8

(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)

Il comma 1 dispone, in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009:

a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, unitamente al riconoscimento della contribuzione figurativa;

La RT presuppone che le ordinanze emanande ai sensi della presente lettera dispongano la proroga per un periodo di 6 mesi in rapporto ad indennità scadute o in scadenza nel periodo 1° gennaio 2009 - 30 giugno 2010. Sulla base dei dati amministrativi forniti

¹³ Elementi di documentazione n. 4 della XVI Legislatura, pagina 63.

¹⁴ In proposito, si rammenta che anche la legge n. 76 del 2000, all'articolo 4, comma 4, stabilisce che le previsioni annuali di spesa iscritte nei bilanci regionali debbano calibrarsi sulla sola base del criterio della legislazione vigente.

¹⁵ Oltretutto, tenuto conto che trattasi di enti del settore pubblico, occorre inoltre aggiungere che l'articolo 27 della legge di contabilità prescrive, espressamente, che, ogni qualvolta una nuova norma preveda oneri di spesa a carico di detti enti, questa debba provvedere anche alla indicazione delle relative risorse aggiuntive a copertura, nei rispettivi bilanci.

dall'INPS, con riferimento a circa 3.800 beneficiari, l'onere viene stimato in 23 mln di euro per il 2009 e in 30 mln di euro per il 2010.

Al riguardo, nulla da osservare, sulla base dei dati forniti dall'INPS sul numero dei beneficiari e nel presupposto che la proroga sia effettivamente limitata ad un periodo di 6 mesi.

b) il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, iscritti a qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del terremoto;

La RT presuppone che le emanande ordinanze dispongano la concessione, per un periodo massimo di 3 mesi, di un'indennità pari a 800 euro mensili. Sulla base dei dati forniti dall'INPS, che indicano in circa 11.600-11.700 i beneficiari della misura, l'onere viene quantificato in circa 28 mln di euro per il 2009.

Al riguardo, si rinvia, *mutatis mutandis*, alle osservazioni formulate in rapporto alla lettera a).

c) l'estensione della sospensione dei versamenti contributivi nonché la non applicazione delle sanzioni per violazioni in materia fiscale e contributiva in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi assistiti alla data del 6 aprile

2009 da professionisti residenti od operanti nei comuni colpiti dal sisma;

La RT presuppone che le emanande ordinanze dispongano in ordine ad una sospensione di 2-3 mesi. Pertanto, gli oneri sono ritenuti dalla RT contenibili nell'importo di 1 mln di euro per il 2009.

Al riguardo, appare necessaria l'acquisizione dei dati alla base della predetta quantificazione, potendosi comunque presumere che l'importo indicato si riferisca esclusivamente agli oneri per l'approvvigionamento sul mercato da parte degli enti previdenziali delle somme i cui versamenti sono sospesi.

d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del DPR n 917/1986, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche se non residenti nelle aree colpite del sisma.

La RT a partire dalla considerazione che la norma in esame potrebbe generare un incremento del numero e dell'ammontare delle erogazioni concesse ai dipendenti da parte dei datori di lavoro, rispetto alla situazione attuale caratterizzata da importi non rilevanti, mette in

luce come, in sostanza, la norma possa comportare una rinuncia ad un maggior gettito.

Al riguardo, nel silenzio della norma, rimane da chiarire se le donazioni, le erogazioni liberali e i benefici di qualsiasi genere concessi dai datori di lavoro possano invece essere computati da questi ultimi come componenti negativi di reddito.

In caso affermativo andrebbe quantificato l'effetto della norma in termini di minor gettito derivante da imposte dirette ed IRAP in capo ai datori di lavoro, considerando anche che, così come rileva la RT stessa, vi possa essere un effetto incentivante nella concessione dei citati sussidi ed erogazioni liberali.

e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA;

La RT chiarisce che la norma mira in sostanza ad anticipare risorse per far fronte tempestivamente a problemi di liquidità della regione Abruzzo nell'attivazione di iniziative previste nell'ambito sia di azioni dirette finanziate dall'Unione europea che di interventi di cui alla programmazione cofinanziata da Bruxelles nel settore agricolo. Pertanto il bilancio dell'AGEA, che dovrà provvedere a dette

anticipazioni, sarà poi integrato con le risorse provenienti dalla Comunità europea, sulla base della normativa vigente.

Al riguardo, andrebbero chiariti i possibili effetti in termini di cassa che la norma sembra suscettibile di determinare.

f) l'esenzione per tutto il 2009 dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti in transito nell'area aquilana e residenti nei comuni colpiti dal sisma.

La RT stima l'onere giornaliero, sulla base dei traffici rilevati a partire dai giorni successivi all'evento sismico, in circa 6.000 euro. Moltiplicando tale cifra per i 248 giorni di vigenza dell'esenzione l'onere della misura viene quantificato in circa 1,5 mln di euro per il 2009.

Al riguardo, andrebbe chiarito se i traffici dei cittadini residenti rilevati a partire dal giorno del sisma ad oggi siano rappresentativi dell'utilizzo medio nel 2009 delle autostrade interessate dalla norma, proprio in rapporto all'eccezionalità della fase in corso.

Il comma 2 stanziava per il 2009 fino ad un massimo di 12 mln di euro per la costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di residenze per anziani, di residenze per ragazze-madri ecc., a valere sulle risorse del fondo per le politiche della famiglia.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa e presentando il fondo per le politiche della famiglia le occorrenti disponibilità.

Il comma 3 autorizza la spesa di 53,5 mln di euro per il 2009 e di 30 mln di euro per il 2010 per l'attuazione del comma 1.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Capo II

Misure urgenti per la ricostruzione

Articolo 9

(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)

Il comma 1 classifica come rifiuti urbani i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

Il comma 2 attribuisce al comune di origine dei rifiuti la titolarità della produzione degli stessi. In quanto tale il comune comunica al

Commissario delegato i dati relativi alla raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ne rendiconta i relativi oneri.

Il comma 3 prevede che siano i comuni a disporre la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1, presenti su aree pubbliche e private, tramite soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi e con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio.

Il comma 4, nell'ambito delle attività connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti in esame, attribuisce all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sia compiti di coordinamento delle attività dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente che di supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

Il comma 5 autorizza le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1 nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

Il comma 6 sospende i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.

Il comma 7 autorizza la Regione alla realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica di determinati rifiuti presso i comuni di Barisciano e Poggio Licenze.

Il comma 8, in deroga alla normativa vigente, attribuisce alla Regione, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da

effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA, l'individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti considerati dalla norma in esame. L'adozione dei provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale da parte della Regione sentito l'ISPRA possono essere adottati anche successivamente all'eventuale utilizzo della discarica.

Il comma 9 affida ad una ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

La RT afferma che dall'attuazione dell'articolo non derivano maggiori oneri in quanto gli enti coinvolti operano nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Al riguardo, al fine di individuare la portata finanziaria della norma, andrebbe chiarita:

- l'entità degli oneri derivanti dalla complessa attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti considerati dalla norma e delle relative fonti di finanziamento;
- la titolarità degli oneri connessi alla attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti in esame;
- l'entità e la titolarità finale degli oneri per l'individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti considerati dalla norma in esame e per l'adozione dei provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale.

Infine, pur condividendo con la RT che gli enti coinvolti dalla disposizione operano nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, non può non sottolinearsi che l'attività che gli stessi sono chiamati a svolgere per alcuni versi si configura come una attività di tipo straordinario ed eccezionale, per cui andrebbe valutata la suscettibilità potenziale del determinarsi in tal modo di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Capo III

Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate

Articolo 10

(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)

Il comma 1 prevede che con decreto ministeriale possa essere istituita nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997 un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, nonché per gli studi professionali, con la previsione di particolari modalità di concessione.

La RT illustra il comma, escludendo che lo stesso comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Il comma 2 prevede che le operazioni di rinegoziazione di mutui e di ogni altro finanziamento siano effettuate senza applicazioni di costi da parte degli intermediari e siano, altresì, esenti da ogni imposta e tassa.

La RT ritiene che l'effetto della norma in esame possa considerarsi in termini di rinuncia a maggior gettito.

Al riguardo, si sottolinea che, almeno da un punto di vista teorico, una parte delle operazioni in questione sarebbe avvenuta anche a l.v., con ciò dando luogo a presupposti impositivi che la norma in esame fa venir meno, facendo emergere una potenziale perdita di gettito.

Il comma 3 attribuisce al CIPE la facoltà di destinare una quota delle risorse del fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale al finanziamento degli accordi di programma per l'attuazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, con priorità per le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria nei settori dell'ICT, della farmaceutica, della chimica ecc. L'attuazione di tali interventi è demandata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti.

La RT asserisce che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una rifinalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Nulla da rilevare **al riguardo**, trattandosi di una mera rifinalizzazione, per cui andrebbe solo appurata la riducibilità del fondo in questione.

Il comma 4 prevede che siano determinate le modalità per la destinazione all'Abruzzo della quota del fondo per le politiche giovanili riguardante la medesima regione, in modo da garantire un sostegno alle giovani generazioni abruzzesi.

La RT non si sofferma sul presente comma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 autorizza la spesa di 3 mln di euro per il 2009 per la ricostruzione o il restauro dei centri di accoglienza, ascolto e aiuto delle donne e delle madri in difficoltà. Al relativo onere si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, come rideterminata dalla tabella C allegata alla finanziaria per il 2009, relativa al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

La RT fa presente che le risorse utilizzate a copertura sono effettivamente disponibili sul bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa e presentando il fondo per le pari opportunità le occorrenti disponibilità (per il 2009 lo stanziamento ammonta a quasi 30 mln di euro).

Capo IV

Misure per la prevenzione del rischio sismico

Articolo 11

(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico)

Il comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare e realizzare un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al decreto in esame. Le predette verifiche si svolgono in collaborazione con gli enti locali interessati, anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale scopo viene autorizzata la spesa di 1,5 mln a decorrere dall'anno 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche comporta l'inutilizzabilità dell'immobile.

Il comma 2 attribuisce alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle aree interessate e la disciplina degli aspetti tecnici e le modalità operative.

Il comma 3 individua le risorse con cui le amministrazioni interessate realizzano i predetti interventi, ossia le risorse rese disponibili attraverso le opportune variazioni di bilancio o in caso di loro insufficienza tramite le risorse previste dal successivo articolo 14, comma 1.

La RT afferma che gli oneri derivanti dall'attuazione del piano straordinario di verifiche per la riduzione del rischio sismico sono valutabili, a decorrere dall'anno 2009 in 1,5 mln di euro, anche tenendo conto della possibilità di utilizzare tecnici degli enti locali interessati nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite a tali enti. Il piano sarà implementabile negli anni, man mano che si renderanno disponibili le risorse.

La RT asserisce inoltre che per gli interventi a carico delle amministrazioni interessate le risorse necessarie da destinare ai predetti interventi, anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ferma restando la legislazione vigente, non avranno effetti sui saldi di finanza pubblica e che qualora sussista la necessità di ulteriori risorse potrà essere destinata allo scopo una quota delle risorse previste ai sensi del successivo articolo 14, comma 1.

Al riguardo, relativamente al comma 1, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziare, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio per la quantificazione, sia pure di massima, dell'onere recato dalla norma. In particolare, andrebbe chiarito se lo stanziamento considerato nella norma contempli anche l'onere per l'utilizzo dei tecnici degli enti locali o l'attività di questi sia a totale carico degli enti di appartenenza. Sul punto si evidenzia che l'attività cui potrebbe essere chiamati i tecnici degli enti locali potrebbe rappresentare una attività di tipo straordinario che esula dalle attività ordinarie dei propri compiti istituzionali e, in quanto tale, potrebbe risultare onerosa.

Inoltre, al fine di escludere ulteriori oneri futuri andrebbe chiarita l'affermazione contenuta nella RT circa la graduale implementazione del piano negli anni, man mano che si renderanno disponibili risorse; infatti, tale affermazione sembra far ritenere che per la realizzazione del piano di verifiche si rendano necessarie ulteriori risorse rispetto a quelle stanziata dalla norma. A conferma di ciò si evidenzia che, così come indicato al comma 2, l'individuazione delle aree interessate e la disciplina degli aspetti tecnici nonché le modalità operative, sono demandate ad una futura ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Relativamente alla realizzazione degli interventi a carico delle amministrazioni interessate di cui al comma 3 e alla individuazione delle risorse da destinare allo scopo mediante le opportune variazioni di bilancio, si evidenzia che si tratta di una forma di reperimento di risorse che appare alquanto aleatoria e rimessa alla capacità dell'ente di reperire risorse nell'ambito del proprio bilancio, per cui sarebbe opportuno un supplemento di informazione.

I commi da 4 a 10 dell'articolo in questione definiscono le modalità di fruizione del credito di imposta concesso a tutti i soggetti d'imposta, con esclusione di quelli di cui all'articolo 74 del TUIR 917/1986 (Stato ed enti pubblici), obbligati ed effettuare gli interventi volti a ridurre il rischio sismico di immobili, strutture ed infrastrutture individuati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dei precedenti commi dell'articolo in esame.

Viene pertanto concesso un credito di imposta pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a

carico del contribuente; in ogni caso l'importo massimo del credito di imposta fruibile è pari a 48.000 euro.

Esso non è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve esser indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa.

Per i soggetti titolari di partita IVA il credito in questione può esser fatto valere in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile a fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (quota di interessi passivi non deducibile) e 109, comma 5 (principio dell'inerenza dei costi ai ricavi imponibili) del citato TUIR 917/1986; la parte non utilizzata in compensazione può esser anche richiesta a rimborso.

Per i soggetti non titolari di partita IVA il credito di imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del TUIR 917/1986 e se il suo importo è eccedente si può chiederne il riporto agli anni successivi o il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Provvederà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi in discorso.

E' inoltre previsto che a detto credito di imposta non si applichino le disposizioni dell'articolo 1, comma 53, della legge n. 244

del 2007, in ordine al limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta¹⁶.

Infine il credito d'imposta in argomento può esser fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* prevista dal regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

La RT basa la quantificazione utilizzando i dati tratti dalla pubblicazione "Gli immobili in Italia" (2009) dell'Agenzia del territorio e del Dipartimento delle finanze; in particolare risulta che gli immobili siti nella provincia dell'Aquila siano pari a circa 350.000 unità (considerando circa 70.000 pertinenze come facenti parte dell'abitazione principale).

Ipotizza che la quota degli immobili potenzialmente interessata dalle verifiche in discorso sia pari al 50% e che solo il 30% delle unità immobiliari sia obbligata agli interventi anti-sismici in argomento.

Supponendo una spesa media per ogni intervento pari a 35.000 euro (corrispondente ad un credito di imposta di 19.250 euro), quantifica una spesa totale pari a circa 1.838 mln di euro¹⁷.

Presume inoltre che, in via prudenziale, le spese siano effettuate per il 25% del loro valore nel 2009, per la quota del 50% nel 2010 e per la rimanente parte del 25% nel 2011.

¹⁶ Si rammenta al riguardo che la norma prevede un limite annuale di compensazione dei crediti d'imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a 250.000 euro.

¹⁷ Valore dato da: $350.000 * 50% * 30% * 35.000 = 1.838$ mln di euro.

Poiché il credito d'imposta deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo e supponendo che il credito trovi sempre capienza nell'imposta a debito del beneficiario, si ottiene una variazione di gettito a titolo di imposte sui redditi (IRES/IRPEF) di competenza annua pari a 50,5mln di euro per il 2009, a 151,6mln di euro per il 2010, a 202,1mln di euro dal 2011 al 2013 e a 151,6 mln di euro per il 2014.

In termini di cassa, ipotizzando che tutti i soggetti interessati utilizzino la quota di credito interamente nell'anno successivo a quello di competenza, si hanno i medesimi importi di perdita di gettito ma con decorrenza dall'anno 2009.

Al riguardo occorre evidenziare, anche in tal caso, come la quantificazione indicata in RT dipenda da una serie di ipotesi di difficile verifica.

In particolare, si sottolinea che una quantificazione basata su criteri di prudenza avrebbe dovuto acquisire il massimo della spesa recuperabile per mezzo del credito d'imposta; ed infatti rapportando i 48.000 euro, che rappresentano il tetto massimo di beneficio riconosciuto, alla quota del 55% (recuperabile mediante l'utilizzo del credito in esame), si ottiene un importo di spese per interventi antisismici pari a circa 87.000 euro.

Se è ragionevole ipotizzare che non tutti i beneficiari affronteranno spese di tale ammontare, è anche verosimile che gli interventi in questione saranno per loro natura di rilevante entità, in quanto dovranno riguardare o parti strutturali degli edifici o, se relativi

ad immobili industriali e commerciali, grandi spazi per il ripristino degli edifici e l'adeguamento alle norme di sicurezza.

Tali considerazioni, unitamente a quelle inerenti alla forte portata distruttiva dell'evento sismico, potrebbero indurre i soggetti interessati a massimizzare i benefici fiscali della ristrutturazione, sostenendo costi anche in misura superiore a quella ipotizzata in RT di una spesa media per intervento pari a 35.000 euro.

Ciò posto è evidente che se la stima delle spese recuperabili fosse superiore a quella ipotizzata in RT si potrebbe configurare una sottostima del minor gettito a titolo di imposte dirette.

Inoltre è da sottolineare che se per i titolari di partita IVA è probabile l'utilizzo del credito interamente nell'anno successivo a quello di competenza, per i soggetti non titolari di partita IVA tale ipotesi è difficilmente ammissibile; tale considerazione, peraltro supportata dalla norma stessa che prevede la riportabilità negli anni successivi del beneficio in discorso, potrebbe produrre variazioni nell'andamento del minor gettito presentato nella RT, specialmente con riferimento ai primi anni di fruizione del credito d'imposta, in cui potrebbe emergere un ammontare inferiore di minor gettito rispetto a quello preventivato, con ripercussioni di segno opposto negli anni successivi, il che farebbe supporre valida l'ipotesi di uno slittamento in avanti delle perdite di gettito, interessando anche gli anni successivi al 2016.

Sarebbero pertanto utili chiarimenti da parte del Governo.

Capo V

Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria

Articolo 12

(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

Il comma 1 dell'articolo in esame attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la facoltà di adottare - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - decreti dirigenziali riguardanti la gestione dei giochi pubblici, con la finalità di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 mln annui a decorrere dall'anno 2009.

In particolare, attraverso tali decreti si può:

- indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (lettera a)), introdurre ulteriori modalità del gioco del Lotto (lettera b)), concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in città già sedi di ruota (lettera c)) e disporre l'apertura delle tabaccherie nei giorni festivi (lettera d)), per offrire la possibilità di giocare in qualsiasi giorno della settimana;
- disporre l'adeguamento delle quote percentuali della posta di gioco nella scommessa ippica denominata "V7", sostitutiva del "Totip", con un incremento del 15 per cento sul montepremi (che passerebbe dal 50 al 65 per cento della raccolta), con contestuale diminuzione di 10 punti percentuali sull'imposta unica (dal 25 per cento al 15 per cento della raccolta) e della quota di competenza dell'UNIRE (che passerebbe dall'11,29 per cento al 6,29 per cento della raccolta) (lettera e));

- adeguare il regolamento ministeriale vigente prevedendovi la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'imposta unica sulle somme giocate è pari al 20 per cento delle somme che non risultano restituite al giocatore (lettera f));
- stabilire l'aliquota del 20 per cento per le scommesse a distanza a quota fissa e a totalizzatore e definire in 50 centesimi la posta unitaria di gioco (lettere g) e h));
- determinare in modo più incisivo i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi di gioco "slot", con la possibilità di attribuire loro poteri ispettivi e di blocco degli apparecchi stessi ed estendendo lo spettro dei controlli e degli interventi cautelativi volti a contrastare comportamenti irregolari;
- sperimentare ed avviare a regime sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, con una restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'85 per cento delle somme giocate; definire il PREU applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 e comunque non superiore all'8 per cento delle somme giocate; definire le procedure di autorizzazione ai concessionari all'installazione, previo versamento di 15.000 euro ciascuno, di videoterminali, nonché le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972 (lettera l));

- fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi possono offrire propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale e rideterminare le forme di comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio;
- stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa (in misura non inferiore a 50 centesimi) e la massima vincita potenziale (in ogni caso non superiore a 50.000 euro, a fronte degli attuali 10.000 euro);
- prevedere l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo, da effettuarsi presso le casse degli esercizi commerciali all'atto dell'acquisto di beni di vario genere.

Il comma 2 prevede che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame effettui una revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendo le funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio; stabilisce inoltre che le dotazioni organiche dell'AAMS e delle agenzie fiscali possano essere rideterminate - ferme le riduzioni stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT, con riferimento al comma 1 si limita sostanzialmente a descrivere più dettagliatamente il contenuto delle disposizioni,

associando alle stesse maggiori entrate pari a 500 mln a decorrere dall'anno 2009. Si afferma inoltre che le modifiche attuabili attraverso i decreti dirigenziali dell'AAMS sono volte sia a rendere i giochi più appetibili, anche per sottrarre quote di mercato di gioco a siti esteri, sia a contrastare il gioco illegale e irregolare attraverso l'introduzione di nuove modalità di gioco attualmente non permesse, come i giochi di carte non a torneo.

In relazione al comma 2, la RT chiarisce che esso è finalizzato a mettere in condizione l'AAMS di rendere più efficiente la propria attività, attraverso la razionalizzazione della struttura organizzativa, nelle more del più complesso ed articolato processo di trasformazione della struttura in agenzia fiscale¹⁸. Nella RT si afferma poi che le disposizioni non contengono profili di onerosità, in quanto l'attuazione della revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze ed il trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici oggetto di chiusura ad altri uffici contribuisce al conseguimento dei risparmi di spesa già complessivamente quantificati dall'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria per il 2007. Per quanto riguarda il personale trasferito in altri comparti, si afferma che esso mantiene il trattamento economico in godimento, mentre l'eventuale perequazione potrà essere disposta nell'ambito delle risorse per i rinnovi contrattuali.

Al riguardo, si rileva che la RT non provvede a formulare alcuna ipotesi rispetto alla maggiore quantità di raccolta che ci si

¹⁸ Presumibilmente ci si riferisce al riordino dell'AAMS previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 262 del 2006.

aspetta di attivare, né alla suddivisione per tipologie di gioco (giochi effettuati "a terra" ovvero *on line*, scommesse di vario tipo, lotterie, giochi di abilità ecc). Tale suddivisione sarebbe utile in relazione alla circostanza che i vari segmenti di gioco sono caratterizzati da percentuali di prelievo differenti; inoltre, all'interno di uno stesso segmento possono esserci ulteriori differenze, come nel caso delle cd. *new slot*, che hanno diverse quote per ogni tipologia di gioco.

In mancanza di elementi puntuali contenuti nella RT, per valutare la congruità della stima di maggiori entrate si segnala che esistono, sul punto, proiezioni in base alle quali, dato l'andamento della raccolta nei primi tre mesi dell'anno in corso, è ragionevole attendersi un notevole incremento di raccolta, con conseguente maggior gettito per l'erario, anche sulla base della legislazione previgente rispetto al provvedimento in esame¹⁹.

In ogni caso, per quanto le previsioni riguardanti i giochi siano comunque caratterizzate almeno in parte da elementi aleatori, dall'esperienza recente si evince che attraverso la regolamentazione di giochi che precedentemente venivano offerti e risultavano tecnicamente attivabili solo in ambito illegale possono prodursi risultati non indifferenti²⁰. Ciò è risultato particolarmente evidente con riferimento all'introduzione di nuove offerte di giochi *on line*, avvenuta a partire dal 2 settembre 2008²¹.

¹⁹ Cfr. Nomisma, "Il gioco in Italia: un mercato ad alto impatto sociale", Quaderni per l'economia n. 4, 24 marzo 2009. Tale documento stima che nel 2009 la raccolta raggiungerà 53,8 mld a fronte dei 47,5 del 2008, con un aumento di 6,3 mld; applicando a tale importo la percentuale di tassazione media che ha avuto luogo nel 2008, pari al 16,3 per cento, si determinerebbe un maggior gettito superiore a 1 mld.

²⁰ Cfr. Nomisma, "Il mercato dei giochi in Italia", aprile 2008.

²¹ Sulla base di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 aprile 2008, "Misure per la sperimentazione dei giochi di abilità a distanza".

Si segnala che il comunicato stampa dell'AAMS relativo al gioco a distanza al 31 marzo 2009 sottolinea l'assenza di effetti di sostituzione tra i diversi giochi²². Inoltre, l'elevato numero dei tentativi di accesso che l'AAMS ha provveduto ad inibire pare confermare la potenzialità insita nel ricondurre alla legalità talune tipologie di gioco attualmente non consentite²³.

Tali elementi sembrano suggerire che anche la nuova modalità di gioco di carte prevista dalla lettera f), definita "non a torneo", possa essere suscettibile, p. es. con riferimento al *poker*, che viene compreso tra i giochi di abilità, di determinare un ammontare di importo giocato superiore rispetto a quello derivante dalla legislazione previgente, in quanto i tornei prevedono un importo massimo di partecipazione alle partite pari a 100 euro.

Con riferimento alla circostanza che uno dei punti che viene ritenuto suscettibile di contribuire a determinare maggiori entrate è costituito da una riduzione del prelievo erariale rispetto a quanto previsto precedentemente (v. lettera e)), si ricorda che un simile effetto era stato associato ad una disposizione di analogo tenore, contenuta nell'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008²⁴.

²² Cfr. Comunicato stampa AAMS dell'8 aprile 2009, "Il gioco a distanza al 31 marzo 2009. Analisi dei dati", pag. 3, dove si afferma che "i dati di estrema crescita del comparto dei giochi a distanza evidenziano la mancanza di qualsivoglia "effetto di sostituzione" tra i diversi giochi. Il forte aumento della raccolta, dovuto soprattutto al "boom" dei giochi di abilità, non è andato a discapito né degli altri giochi a distanza, né dei giochi tradizionali "a terra", quanto piuttosto è il risultato, in buona parte, della riconduzione alla legalità di cospicue quote di gioco che, prima della regolamentazione, veniva praticato su siti non autorizzati." In particolare, la raccolta dei giochi di abilità on line è passata, con una crescita costante, dai 18 mln del mese di settembre 2008 ai 182 mln del mese di marzo 2009. Tali giochi di abilità hanno quindi rappresentato, nel mese di marzo 2009, il 57,4 per cento della raccolta complessiva derivante dal gioco telematico, pari a 317 mln.

²³ Cfr. AAMS, Il contrasto al gioco illegale on line. Risultati al 31 dicembre 2008, pag. 11, dove si legge che i tentativi di accesso ai circa 1.500 siti di gioco illegale che l'AAMS ha provveduto ad inibire sono stati pari, nell'anno 2008, a 446.738.133.

²⁴ Si tratta della previsione di aliquote variabili - in funzione di parametri legati alla quantità della raccolta - dall'8 per cento ad un massimo del 12,6 per cento, in luogo della previgente percentuale del 13,40 per cento.

Nel complesso, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi più puntuali sugli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni dell'articolo in esame, ponendoli a confronto con quelli che si sarebbero prevedibilmente realizzati sulla base della legislazione previgente.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 2, alle quali l'allegato 7 non associa alcun effetto finanziario, si chiede una conferma al Governo sul fatto che la riorganizzazione prevista sia coerente con la necessità di rafforzare l'attività di contrasto del gioco illegale *on line*, dalla quale scaturiranno in parte le maggiori entrate attribuite al comma 1.

Si rileva inoltre che, essendo la possibile rideterminazione delle dotazioni organiche dell'AAMS e delle agenzie fiscali demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio, solo in sede di emanazione di tale provvedimento potrà essere verificata l'equivalenza sul piano finanziario citata dalla norma con riferimento alla rimodulazione, rispettivamente in diminuzione o in aumento, del personale trasferito da un comparto ad un altro.

Rispetto al trasferimento di personale in altri comparti, si rileva che è la stessa RT a suggerire profili di onerosità legati all'eventuale perequazione, rinviandone la copertura alle risorse per i rinnovi contrattuali. Sarebbe dunque opportuno disporre di una quantificazione di tali effetti finanziari, ai quali si fa riferimento in modo generico.

Articolo 13

(Spesa farmaceutica e altre misure in materia di spesa sanitaria)

Il comma 1 (lettera *a*)) riduce del 12% per il 2009 il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti, con specifiche eccezioni.

La RT afferma che i risparmi derivanti dalla riduzione del 12% del prezzo dei medicinali equivalenti per il 2009 ammontaranno a circa 252 mln di euro. Tale stima si fonda su un volume di spesa per i farmaci in oggetto pari a circa 3.600 mln di euro annui, per cui il risparmio su base annua ammonterebbe a 432 mln di euro (12% di 3.600). Considerando che la norma opera per circa 7 mesi si stima pertanto di conseguire i risparmi sopra indicati.

Al riguardo, si fa presente che sulla base dei dati disponibili la spesa territoriale complessiva per i farmaci equivalenti a carico del SSN appare inferiore a quella indicata dalla RT²⁵. Tuttavia, si può presumere (ma è opportuna una conferma) che si sia tenuto conto del *trend* crescente registrato nel consumo dei farmaci generici nell'ultimo biennio, che ha visto la loro incidenza sul totale della spesa farmaceutica territoriale pubblica salire dal 20,3% del 2007²⁶ al 26,2% del 2008. Nel complesso, andrebbero comunque fornite informazioni di maggior dettaglio, anche in rapporto al peso sul totale di quei farmaci equivalenti che la norma in esame espressamente esclude

²⁵ V. "Rapporto sull'uso dei farmaci in Italia", curato dall'Istituto superiore di sanità e dall'Agenzia italiana del farmaco, relativo ai primi 9 mesi del 2008. In tale rapporto la percentuale della spesa farmaceutica territoriale a carico del SSN dedicata al rimborso dei farmaci generici è indicata pari al 26,2% del totale.

²⁶ V. "Rapporto CEIS-Sanità 2008", pagina 222.

dall'applicazione della riduzione di prezzo (farmaci originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, nonché farmaci il cui prezzo sia stato negoziato dopo il 30 settembre 2008), onde valutare l'esattezza del dato preso a fondamento della quantificazione (3.600 mln di euro di spesa per farmaci equivalenti a carico del SSN).

Non vi è nulla da rilevare invece in merito alla metodologia di calcolo adottata.

Il medesimo comma 1 dispone che per 12 mesi a decorrere dal 28 maggio 2009 il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto loro spettante per l'erogazione dei farmaci a carico del SSN, trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dai produttori nel 2008, una quota dell'1,4% dell'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute già previste. Tale trattenuta è effettuata in 2 rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo, al netto dell'IVA, inferiore a 258.000 euro circa (lettera a)).

La RT prende a riferimento un livello di spesa lorda complessiva per il 2008 pari a circa 12.500 mln. Applicando a tale importo la percentuale dell'1,4% si ottiene un risparmio pari a circa 175 mln di euro, che la medesima RT implicitamente riduce a 168 mln di euro per tenere conto dell'esclusione dall'applicazione della norma delle farmacie rurali con fatturato annuo inferiore a 258.000 euro circa. Infatti i risparmi complessivi derivanti dalla lettera a) del comma 1 sarebbero pari a 427 mln di euro (252 + 175), che la RT

riduce appunto a 420 mln di euro proprio per tenere conto del fattore appena citato.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto chiarita l'effettiva scansione temporale delle due rate annuali, assicurando che entrambe saranno riscosse nel corso del 2009. Infatti, dal tenore letterale della norma non sembra potersi escludere che almeno la seconda delle due rate previste sarà riscossa nel 2010, il che determinerebbe evidentemente problemi nella copertura degli oneri relativi al 2009.

In relazione alla stima implicitamente effettuata dalla RT per quantificare i mancati risparmi correlati all'esclusione delle farmacie rurali con fatturato inferiore a 258.000 euro dall'applicazione della trattenuta dell'1,4% a favore del SSN, si segnala che la RT evidentemente presuppone che il fatturato annuo complessivo (in regime di SSN al netto dell'IVA) delle farmacie rurali in questione ammonta a circa 500 mln di euro (infatti l'1,4% di 500 mln di euro è pari a 7 mln di euro). Considerando che le farmacie rurali interessate sono circa 350, ne deriva che il loro fatturato medio sarebbe pari a 1,4 mln di euro, il che è in contrasto con i presupposti normativi. Pertanto, si ritiene che il decremento dei risparmi ascritto alle farmacie rurali in parola sia inferiore a quello stimato dalla RT.

La lettera b) del medesimo comma 1 ridetermina le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, al netto dell'IVA, previste per le aziende farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti, stabilendo altresì le sanzioni a carico dei medesimi soggetti

in caso di violazione delle quote previste in relazione alla vendita dei farmaci di classe a).

Infine (lettera c)), il comma ridetermina per il solo 2009 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, riducendolo dal 14 al 13,6%.

La RT ascrive alla norma il compito di rappresentare un'ulteriore garanzia per il conseguimento della riduzione del livello di spesa farmaceutica atteso dal presente articolo, in virtù del meccanismo del *pay-back* operante in caso di superamento del nuovo tetto.

Al riguardo, si rileva che la riduzione indicata corrisponderebbe in realtà ad una riduzione della spesa farmaceutica territoriale a carico del SSN pari a 411 mln di euro, in luogo dei 420 mln previsti.

Il comma 2 stabilisce che le risorse derivanti in favore delle regioni a statuto speciale dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 30 mln di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

La RT si limita a descrivere la norma.

Nulla da osservare **al riguardo**, rilevando per quanto di competenza l'importo complessivo dei risparmi derivanti dal comma 1

ed attenendo invece il comma in esame soltanto alla individuazione della quota degli stessi di pertinenza delle regioni a statuto speciale.

Il comma 3 stabilisce che le economie derivanti dal comma 1 sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti al terremoto in Abruzzo, per un importo pari a 380 mln di euro (lettera a), e, per un massimo di 40 mln di euro, all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della finanziaria per il 2007, in rapporto alle emergenti difficoltà nella realizzazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo, causate dal recente terremoto (lettera b)).

La RT ribadisce le finalizzazioni delle economie sopra indicate (420 mln di euro).

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 indica il differenziale minimo di prezzo che deve permanere fra il farmaco di cui è scaduto il brevetto e il corrispondente medicinale equivalente perché l'azienda produttrice del farmaco con il brevetto scaduto possa ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco.

La RT afferma che la norma è diretta a favorire la diffusione dei farmaci generici, non attribuendo alla stessa effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 riduce di 380 mln di euro per il 2009 il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, in virtù delle disposizioni di cui al comma 1. Conseguentemente il CIPE ripartirà tra le regioni le risorse finanziarie per il SSN nel 2009 apportando le opportune variazioni alla proposta di riparto formulata dal Ministro del lavoro e della salute il 6 marzo 2009.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Articolo 14

(Ulteriori disposizioni finanziarie)

Il comma 1 prevede che il CIPE assegna agli interventi di ricostruzione in Abruzzo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, la quota annuale di un importo non inferiore a 2 mld di euro e non superiore a 4 mld di euro nell'ambito della dotazione del FAS per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse assegnate al fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nonché un importo pari a 400 mln di euro a valere sulle risorse del fondo infrastrutture.

La RT, oltre ad illustrare il comma, esclude che lo stesso determini effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce dei vincoli posti all'assegnazione di tali somme. E' comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di attuare le misure in parola senza intervenire su stanziamenti già interessati da assegnazioni formali o da impegni in corso di formalizzazione.

Il comma 2 trasferisce al Dipartimento per la protezione civile, al fine di garantire l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, televisori e computer per le abitazioni ubicate nelle zone colpite dal sisma, le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed assegnate all'Istituto per la promozione industriale (IPI).

La RT, dopo aver indicato in circa 30 mln di euro l'ammontare delle risorse complessivamente trasferite all'IPI (organismo attualmente escluso dall'aggregato delle PP.AA.), esclude che la norma comporti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 demanda ad ordinanze la disciplina, per il periodo 2009 - 2012, degli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazioni di immobili, soltanto in forma indiretta e

nel limite del 7% dei fondi disponibili, localizzati nei comuni danneggiati dal recente sisma.

La RT asserisce che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto viene attuata esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili, come previsto dalla legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, siano assegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure a favore della popolazione colpita dal sisma in argomento ed alla solidarietà.

La RT non contempla la norma.

Al riguardo, si sottolinea che la formulazione della norma sembra consentire la copertura di oneri certi nella casistica e nella finalità, per quanto incerti nel loro specifico ammontare, a valere su un fondo costituito da risorse che al momento non sono ancora attivate e la cui eventuale disponibilità dipende, peraltro, da provvedimenti legislativi futuri.

Nello specifico si sottolinea che l'articolo 4, comma 1, lettera b), precedentemente analizzato, utilizza le "eventuali disponibilità" di detto fondo a copertura degli oneri finalizzati al ripristino degli edifici pubblici danneggiati il cui ammontare risulta non ancora stimato.

Quindi si evidenzia come il possibile disallineamento temporale tra necessità di ricostruzione e risorse finanziarie incerte sia nell'"*an*" che nel "*quantum*" possa pregiudicare la copertura finanziaria di oneri caratterizzati da condizioni di necessità e urgenza.

Il comma 5 revoca i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 con ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento almeno parziale. Tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali colpiti dal sisma per il finanziamento di opere urgenti connesse alla ricostruzione. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 mln di euro per il 2009, 300 mln per il 2010, 350 mln per il 2011 e 300 mln per il 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto-legge e con la riduzione, in termini di sola cassa per il 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT fa presente che, in base ai dati forniti dalla C.D.D.P.P., i mutui a carico dello Stato, non erogati e concessi fino al 31 dicembre 2005, ammontano ad oltre 1 mld di euro. Questa disponibilità è giacente in tesoreria in quanto si tratta di somme residue di mutui

stipulati dagli enti, ma neanche parzialmente erogati dalla C.D.D.P.P., non essendo stato mai richiesto il loro versamento da parte dell'ente locale. L'utilizzo di tali risorse verrà disposto con provvedimenti in modo da determinare effetti sui saldi corrispondenti a quelli per i quali il comma provvede alla compensazione.

Al riguardo, nulla da rilevare, nel presupposto che effettivamente le risorse in questione siano messe a disposizione dei comuni colpiti dal sisma secondo la tempistica prevista dalla norma di copertura.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 15

(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)

Il comma 1, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità, prevista dall'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, impone l'obbligo di comunicare al commissario delegato per l'Abruzzo le modalità di impiego delle erogazioni stesse.

I commi 2 e 3 disciplinano l'uso del logo e della denominazione "Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile", riservandolo ai soggetti appartenenti a tale struttura.

Il presente articolo, non corredato di **RT** e avente carattere procedurale ed ordinamentale, non appare rilevare per i profili di competenza.

Articolo 16

(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)

Il comma 1 stabilisce che il Prefetto della Provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.

Il comma 2 prevede che, al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura.

La RT riferisce che la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l'istituzione della sezione specializzata della prefettura, di cui si avvale il Comitato di

coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, costituisce una modalità operativa di raccordo all'interno del vigente assetto organizzativo e non prefigura la costituzione di nuovi uffici dirigenziali. Inoltre, sempre ai fini della prevista invarianza finanziaria, per l'operatività della sezione verranno utilizzate le risorse umane e le dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, riprendendo osservazioni metodologiche già formulate a suo tempo²⁷, occorre premettere che la clausola dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, pur espressamente indicata al comma 7 dell'articolo in esame, garantisce la neutralità finanziaria della disposizione, a condizione però che essa sia in concreto praticabile, circostanza sulla quale è opportuna una conferma.

Il comma 3 prevede che presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (Gicer).

Il comma 4 stabilisce che i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza sulle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

²⁷ In tali ipotesi occorre infatti considerare se le nuove funzioni siano o meno espletabili, effettivamente, con le risorse finanziarie disponibili presso le amministrazioni medesime, onde evitare che successivamente - in sede di previsione annuale di bilancio - le richieste delle amministrazioni interessate determinino l'appostamento delle risorse aggiuntive necessarie per gli adempimenti richiesti dalle norme. Elementi di Documentazione n. 4 della XVI Legislatura, pagina 29.

Il comma 5 prevede che per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, per i profili di copertura, non vi è nulla da osservare nel presupposto che, ai fini della costituzione del Gruppo interforze, ci si possa avvalere delle sole risorse iscritte nel bilancio a legislazione vigente.

Il comma 6 stabilisce che l'esclusione di cui al comma *6-bis* dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in relazione alle misure di riduzione degli uffici ivi previste, si interpreta nel senso che, per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate la comma 404 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007.

Il comma 7 stabilisce che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT si sofferma, in particolare, sul comma 6, specificando che la norma ivi prevista è volta ad escludere il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dalle riduzioni dei relativi uffici previste dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). La norma, prosegue **la RT**, è neutrale dal punto di vista finanziario in

quanto i risparmi di spesa previsti dal predetto comma 404 sono espressamente mantenuti fermi e posti a carico di altre articolazioni organizzative del Ministero dell'interno.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che l'articolo 74, comma 6-*bis*, del decreto legge n. 112/2008, prevede espressamente l'esclusione del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco dalla applicazione delle norme organizzative di riduzione degli uffici ivi stabilite nel medesimo articolo: misure queste ultime, a cui sono anche associate economie di spesa per il triennio 2009/2011, che dovrebbero pertanto essere già scontate nei saldi tendenziali²⁸.

Ciò nondimeno, si segnala che alla norma di cui all'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), in cui si prevedono misure organizzative analoghe, ma distinte, a quelle di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, sono associate altre distinte economie di spesa, che la stessa legge finanziaria 2007, al successivo comma 416, quantificava in 7 milioni di euro nel 2007, 14 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel 2009, per cui andrebbe appurata l'effettività della clausola di invarianza di cui al precedente comma 7.

Sul punto un'ultima annotazione concerne proprio la indicazione conclusiva contenuta nella RT, secondo cui la salvaguardia dei risparmi scontati a legislazione vigente per effetto del dispositivo di cui al comma 404 della legge finanziaria 2007, sarebbe comunque assicurata dal riferimento, ivi previsto - ai fini della riduzione degli

²⁸ Nota di Lettura n. 10 della XVI Legislatura, pagina 199.

uffici dirigenziali di I e II fascia - ai Ministeri, e non alle singole strutture dipartimentali²⁹.

In proposito, occorre anzitutto sottolineare che la riduzione prevista al citato comma 404 della legge finanziaria 2007, in aggiunta alla riduzione del 10 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale e del 5 per cento degli uffici di II fascia (comma 404, lettera a), stabilisce anche una serie di altre misure di efficientamento organizzativo dei dicasteri (lettere b, c, d, e, f), che, a rigore, dovrebbero incidere sensibilmente, sia sulla organizzazione, che ai fini della realizzazione dei risparmi ivi previsti al successivo comma 416.

Ne consegue che andrebbero comunque forniti elementi idonei a comprovare la effettiva sostenibilità delle misure di compensazione da attivarsi sulle restanti aree dipartimentali del Ministero dell'interno, per effetto della esclusione dalle dette misure del Corpo dei Vigili del Fuoco, al fine di assicurare l'invarianza dei risparmi che dovrebbero essere già scontati nei saldi a legislazione vigente.

Articolo 17

(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)

Il comma 1 sposta dalla Sardegna all'Aquila la sede della riunione dei G8 che l'Italia presiederà a luglio.

Il comma 2 fa salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del PCM adottate sulla base del DPCM del 21 settembre 2007. Le medesime

²⁹ Circostanza, quest'ultima, che assicurerebbe, secondo la RT, che il mancato impatto delle riduzioni ivi stabilite, sulla organizzazione dei Vigili del fuoco, sia "compensata" da misure aggiuntive, finanziariamente equivalenti, adottate invece sulle altre strutture del medesimo Ministero dell'interno.

ordinanze continuano ad applicarsi per il completamento delle opere in corso di realizzazione in Sardegna e per l'organizzazione del vertice G8 a L'Aquila.

Il comma 3 demanda al Commissario delegato il compito di riprogrammare gli interventi per il G8 al fine di conseguire risparmi di spesa da destinare all'emergenza conseguente al sisma.

Inoltre, viene prevista la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 2007, fatti salvi la verifica delle quantità effettivamente realizzate per ogni lavoro, fornitura e servizio, nonché il diritto di recesso dell'appaltatore. A tal fine cessano di essere dovute, se previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni o come premio di produzione. In mancanza di accordo tra le parti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale sono ridotti del 50% rispetto al compenso originariamente pattuito.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale l'accertamento dei risparmi derivanti dal presente articolo, stabilendo che gli stessi siano riassegnati al fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del MEF.

La RT asserisce che dall'articolo dovranno derivare risparmi di spesa pari a 220 mln di euro per il 2009.

Al riguardo, si fa innanzitutto presente che non vengono esplicitate le motivazioni alla base della indicata quantificazione, il cui fondamento sembrerebbe rinvenirsi (salvo conferma) nel fatto che la

città dell'Aquila già dispone, almeno in larga misura, delle strutture idonee allo svolgimento del vertice dei G8. Va inoltre evidenziato che il comma 2 prevede comunque il completamento delle opere in corso in Sardegna.

Comunque, nel presupposto che i risparmi connessi alla maggiore infrastrutturazione di cui già dispone l'area dell'Aquila eccedano i possibili effetti di oneri, non si hanno rilievi ulteriori in merito alla quantificazione, atteso che i risparmi ipotizzati non sono stati contabilizzati nell'allegato 7 né utilizzati come copertura, ma verranno riversati nel fondo per le spese imprevedute nella misura in cui saranno accertati.

Articolo 18 *(Copertura finanziaria)*

L'articolo individua gli oneri correlati alle seguenti disposizioni: articolo 2 (comma 11); articolo 3 (commi 3 e 6); articolo 4 (comma 5); articolo 6 (comma 4); articolo 7 (commi 1, 2 e 3); articolo 8 (comma 3); articolo 11 (commi 1 e 4), quantificandoli e coprendoli sulla base dello schema sinteticamente riprodotto nella seguente tabella:

Anno	Oneri	Risorse	
2009	1.152,5	300	<i>B)</i>
		380	<i>C)</i>
		472,5	<i>D)</i>
2010	539,2	150	<i>A)</i>
		389,2	<i>D)</i>
2011	331,8	200	<i>A)</i>
		131,8	<i>D)</i>
2012	468,7	468,7	<i>D)</i>
2013	500	500	<i>D)</i>
2014	500	500	<i>D)</i>
2015	394,8	394,8	<i>D)</i>
2016	239	239	<i>D)</i>
2017	133,8	133,8	<i>D)</i>
2018-2029	115,6	115,6	<i>D)</i>
2030	81,8	81,8	<i>D)</i>
2031	48	48	<i>D)</i>
2032	14,2	14,2	<i>D)</i>
2033	2,9	2,9	<i>D)</i>

A) Fondo flessibilità ex decreto-legge n. 93 del 2008
(reintegro dotazioni finanziarie dei programmi di spesa)

B) Bonus famiglia ex decreto-legge n. 185 del 2008

C) Riduzioni di spesa di cui all'articolo 13, comma 5
(spesa farmaceutica)

D) Utilizzo di quota parte di maggiori entrate

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare. né in termini di corrispondenza temporale fra oneri e copertura né in rapporto al divieto di coprire oneri correnti con risorse di conto capitale, non presentando la stima degli oneri e la copertura finanziaria problemi ulteriori rispetto a quelli impliciti nei rilevati effettuati alle quantificazioni relative ai singoli addendi degli oneri e delle coperture stesse.

DL EMERGENZA SISMA ABRUZZO

IN MILIONI DI EURO

nuova norma		descrizione	E/S	C/K	SNF			FABB-IND.		
art	comma				2009	2010	2011	2009	2010	2011
2	13	realizzazione di moduli abitativi (ipotesi 400 milioni nel 2009 e 300 nel 2010)	s	k	400,0	300,0	0,0	400,0	300,0	0,0
3	1-a)	concessione di contributi anche con credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso abitativo ovvero acquisto nuove abitazioni	s	k	0,0	54,7	109,4	0,0	54,7	109,4
3	1-b)	convenzione Fintecna	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	1-e)	contributi per ricostruzione immobili non abitazione principale e non adibiti ad uso abitativo	s	k	0,0	33,8	67,6	0,0	33,8	67,6
4	5	interventi scuole - ripresa attività didattiche (oneri personale)	s	c	19,4	14,3	2,3	19,4	14,3	2,3
6	1-c)	sospensione notifica cartelle di pagamento	e	t	-3,8	0,0	0,0	-3,8	0,0	0,0
6	1-g)	rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (spesa per interessi)	s	c	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
6	1-l)	Sospensione del pagamento rate di mutuo e di finanziamenti- IRES	e	t	0,0	-42,4	18,2	0,0	-42,4	18,2
6	1-l)	sospensione pagamento rate di mutui e di finanziamenti IRAP	s	c	0,0	8,6	-4,0	0,0	0,0	0,0
6	1-l)	Sospensione del pagamento rate di mutuo e di finanziamenti-IRAP	e	t	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	4,0
6	1-0)	misure sanitarie - rientro disavanzi pregressi	s	c	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
7	1	interventi assistenza popolazione - risorse aggiuntive Protezione civile	s	c	580,0	0,0	0,0	580,0	0,0	0,0
7	2	missioni e straordinario personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle Forze di polizia	s	c	80,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0
7	3	prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco	s	c	9,8	1,4	1,4	9,8	1,4	1,4
8	1-a)	prorogata per sei mesi l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali	s	c	23,0	30,0	0,0	23,0	30,0	0,0
8	1-b)	indennizzi co co co	s	c	28,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0
8	1-c)	estensione alle imprese e lav.autonomi sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali	s	c	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
8	1-f)	esenzione pedaggi residenti	e	ext	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
8	1-f)	esenzione pedaggi residenti	s	c	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	1	rischio sismico piano di verifiche speditive DPC	s	c	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
11	4	rischio sismico credito imposta	s	k	0,0	50,5	151,6	0,0	50,5	151,6
12	1	giochi e lotto	e	t	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
13	2	versamento regioni a statuto speciale	e	t	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	3	economie spesa farmaceutica	s	c	0,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0
13	5	Fondo sanitario nazionale - Razionalizzazione spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria	s	c	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	2	riduzione del Fondo flessibilità di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.	s	c	0,0	-150,0	-200,0	0,0	-150,0	-200,0
14	2	Residui bonus famiglia	s	c	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
14	6	revoche mutui cassa depositi (a carico FAS)	s	k	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	350,0
		fondo contributi pluriennali	s	k	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
		totale entrate			526,2	457,6	518,2	494,7	449,0	522,2
		totale spese			498,7	346,8	131,8	478,2	438,2	485,8
		saldo			-27,5	-110,8	-386,4	-16,5	-10,8	-36,4

100

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>